

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMORUSO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il porto di Bari rappresenta un importante snodo di comunicazione tra l'Europa meridionale, il Mediterraneo orientale e l'area balcanica;

il 30 giugno 1999 appariva sul quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* un articolo riguardante la dogana del porto di Bari;

dopo una serie di ritardi e disservizi ingoiati con stoica pazienza, ieri mattina (gli spedizionieri) sono esplosi perché la dogana era completamente deserta. C'era solo un funzionario che inevitabilmente è andato in tilt di fronte alla marea di bollette, come i camionisti chiamano i moduli contenenti le indicazioni sul tipo di merce e sulla destinazione finale. Le conseguenze sono state disastrose: mugugni in tutte le lingue, code chilometriche e camion bloccati nei parcheggi per ore. Porto paralizzato, quindi, senza la possibilità di far uscire ed entrare le merci. Quelle provenienti o dirette verso i Paesi esteri, naturalmente. (...) Che l'organico dell'ufficio doganale sia carente non è certo una novità. Già in passato i dirigenti si erano lamentati per l'eccedenza di commessi ed uscieri e per l'esiguità di funzionari addetti al controllo delle merci e della relativa documentazione. Non solo. Dal Ministero delle Finanze è arrivato anche lo stop agli straordinari;

« il pericolo », ha dichiarato Luigi Morfini, agente marittimo, « è che il porto di Bari, proprio per le difficoltà burocratiche e organizzative legate all'ufficio doganale, sia tagliato fuori dai traffici internazionali » -:

quali azioni urgenti intenda intraprendere per garantire che il meridione e Bari in particolare, abbiano un porto finalmente all'altezza delle legittime aspettative di sviluppo sociale ed economico al momento mortificate dalla presenza di un ufficio doganale assolutamente inadeguato ed inefficiente per i motivi di cui alla premessa. (4-24728)

RISPOSTA. — *In merito alla lamentata carenza di organico presso la dogana del porto di Bari, il competente Dipartimento delle Dogane ha riferito che sono stati assegnati nella regione Puglia undici impiegati di varie qualifiche vincitori della procedura di mobilità volontaria per l'anno 1998.*

È inoltre previsto l'invio, al più presto, di ulteriori unità di personale successivamente all'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi regionali per il Centro-Nord.

In relazione alle prestazioni di lavoro straordinario, il predetto Dipartimento ha comunicato che la situazione critica inerente all'operatività del porto di Bari, peraltro analoga a quella di tutti gli uffici doganali situati sul territorio nazionale, è stata determinata dalla:

1) riduzione del 10 per cento della somma stanziata nel bilancio, per l'anno 1999, sul capitolo di spesa per il lavoro straordinario (articolo 23, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448);

2) riduzione del 5 per cento delle somme destinate ai compensi per lavoro

straordinario, operata dall'articolo 30, comma 1, del C.C.N.L. 98/2001, che ha ridotto l'importo dello stanziamento iniziale da lire 72 miliardi a lire 68,4 miliardi;

3) ulteriore riduzione del 30 per cento, sulla restante somma, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, del citato C.C.N.L., al fine di alimentare il fondo unico di amministrazione.

Ha precisato, quindi, il medesimo Dipartimento che, a fronte di tali riduzioni, si è dovuto procedere, necessariamente, ad una decurtazione delle prestazioni di lavoro straordinario, facendo ricorso, là dove possibile, alle turnazioni o al riposo compensativo.

Recentemente si è pervenuto ad un accordo tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali in base al quale, la somma confluita nel fondo unico di amministrazione verrà utilizzata per incentivare particolari ed impellenti attività di servizio, in modo da compensare le ridotte prestazioni di lavoro straordinario.

A tal fine sono stati accreditati agli uffici dipendenti i relativi fondi integrativi.

Ha infine assicurato il Dipartimento delle Dogane che, sia il Direttore Compartimentale di Bari sia il locale Direttore Circostrizionale sono stati invitati a mantenere una proficua collaborazione con gli altri organi di controllo portuali (Guardia di Finanza e Polizia Marittima), onde evitare duplicità di controlli, che possano portare ad un dispendio inutile di risorse.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ANGELICI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

recentemente il presidente dell'Associazione ambientalista per la difesa del mare « Casetta Caretta », Fabio Mabacchiere, ha lanciato un pressante appello alle istituzioni ed alle magistrature perché si spezzi, a Taranto, la catena di danni provocati dall'industria, ed in modo par-

ticolare dallo stabilimento siderurgico della società Ilva;

sono state presentate rigorose documentazioni e sono stati girati filmati nelle ore notturne che dimostrano sversamenti a mare di rifiuti tossico-nocivi, nonché prove di analisi chimiche, effettuate fuori regione, che provocano tutto ciò;

a suo tempo l'amministrazione comunale di Taranto insediò una commissione d'indagine ambientale, che produsse un documento dal titolo « Valutazione delle principali fonti di inquinamento di origine industriale sull'ecosistema ionico », che avrebbe evidenziato una situazione di grave compromissione ambientale provocata dagli scarichi dell'Ilva;

di tale documento e della commissione stranamente non si è più avuta notizia;

da una recente pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, si apprende che Taranto è al primo posto in Europa per quanto attiene alla invivibilità ambientale;

le autorità sanitarie proposte, ed in modo particolare il presidio multizonale di prevenzione dell'ex Usl TA4, non effettuano, con la richiesta frequenza, i controlli analitici sulle acque di scarico;

la commissione d'indagine avrebbe accertato che il diciotto per cento degli apparecchi che usano apirolio registrerebbero delle perdite;

presso l'Ilva non viene effettuato il monitoraggio continuo delle emissioni dai camini, operando una sola sonda di comprovamento, in presenza di ben centotanta punti di emissioni da controllare;

il professor Giuseppe Signorile, ordinario d'igiene ambientale dell'università di Bari, avanza seri dubbi sulla efficacia del sistema delle barriere attivato dall'Ilva per trattenere le sostanze oleose di superficie;

per l'impegno encomiabile che pone nell'attenzione di salvaguardia del territorio, il presidente dell'associazione « Casetta

Caretta» ha ricevuto e riceve minacce ed intimidazioni, tanto che talvolta la stessa polizia ha doverosamente provveduto a scortarlo, temendo per la sua incolumità;

Taranto è inserita fra le località considerate « a grave rischio ambientale » -:

se non ritenga di dover promuovere con urgenza un'indagine conoscitiva del ministero, al fine di accertare lo stato reale della situazione ecologico-ambientale di Taranto, ed in modo particolare del suo mare, l'entità della sua compromissione e la correttezza del comportamento della società Ilva e delle altre aziende dell'area industriale. (4-09039)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'ambiente, in considerazione della complessità dei rischi ambientali presenti nell'area di Taranto, e tenendo conto delle valutazioni sullo stato di salute delle popolazioni elaborate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, ha coordinato e finanziato il piano di risanamento ambientale dell'area di Taranto.

Detto piano di risanamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 il quale:

individua le azioni necessarie alla rimozione dei rischi e alla riqualificazione ambientale;

recepisce gli altri progetti di intervento pubblico definiti precedentemente alla elaborazione del piano nell'ambito dei programmi dei commissari per l'emergenza acque e rifiuti;

affida al comitato tecnico, presieduto dal Ministero dell'ambiente il compito di coordinare l'attuazione degli interventi previsti dal piano. Il Comitato inoltre ha il compito di aggiornare il piano.

Il Comitato ha tenuto una riunione il 14 maggio scorso.

A conclusione della riunione è stato avviato un programma di verifiche sia sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, sia sull'attualità e validità dei progetti previsti dai programmi commissariali, con particolare riferimento a quelli relativi alla

realizzazione delle discariche, considerati in linea generale sovrastimati e non coerenti con la normativa introdotta dal Dlgs 22/1997.

Il Ministero dell'ambiente ha impegnato l'intera somma destinata al piano, pari a lire 48,228 miliardi, ed ha già trasferito ai soggetti titolari degli interventi (Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comuni di Taranto, Statte, Massafra, Montemesola, Autorità Portuale) la somma complessiva di lire 12 miliardi per consentire l'avvio della realizzazione degli interventi.

Il Ministero dell'ambiente ha inoltre incaricato il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra di realizzare il sistema integrato di monitoraggio ambientale dell'area di Taranto, che sarà progettato e organizzato sulla base delle indicazioni della Regione Puglia e delle Autorità locali.

Per quanto riguarda la bonifica dei siti industriali di Taranto, si riferisce che questa è prevista fra quelle di interesse nazionale, ex articolo 1, legge 426/98.

Relativamente alle ordinanze di emergenza per la Regione Puglia, si ricorda in fine che il Prefetto di Bari, Commissario delegato per l'emergenza, ha previsto e avviato nel primo programma otto interventi per un totale di 40.376 milioni per la città di Taranto e sette interventi per 11.890 milioni per la provincia, mentre nel secondo programma, in via di definizione, sono previsti diciotto interventi per un totale di 44.311 milioni.

Si segnala infine che la Regione Puglia ha approvato nel 1999 la legge regionale istitutiva dell'ARPA e che sono in corso di emanazione i regolamenti attuativi.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

ANGHINONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

esiste in tutti gli ordinamenti giuridici il principio secondo il quale chi, con atti e comportamenti, ancorché dettati da scopi

filantropici ed umanitari consente o favorisce azioni delittuose, di fatto se ne rende complice;

questo principio trova pratica applicazione ad esempio, nelle leggi sui sequestri, laddove blocca i beni delle famiglie dei sequestrati. L'intento è quello di contrastare il pagamento del riscatto per evitare un rapporto di favoreggiamento tra parenti dei rapiti e rapitori e quindi un'ipotesi di correttezza in una azione criminosa, si considera così più importante la salvaguardia del principio giuridico che la libertà e la vita stessa dell'ostaggio;

com'è noto, l'immigrazione clandestina è svolta e monopolizzata da associazioni per delinquere di stampo mafioso le quali, in tale contesto, commettono una serie di reati: immigrazione illegale, violazione dei limiti territoriali, omicidio e tentato omicidio ogni qualvolta i clandestini vengono gettati in mare, contrabbando di armi e di droga, tratta delle banche, eccetera —:

se non ritengano che il concetto sopra esposto debba essere esteso per analogia alla questione dell'immigrazione clandestina e che quindi, se qualunque avvertimento e azione tendente a facilitare quei crimini, debba essere ritenuto come favoreggiamento;

se enti o associazioni di beneficenza o di volontariato (Caritas, Centri sociali, eccetera) che, con il loro intervento, danno seguito all'azione degli scafisti e quindi facilitano i succitati fatti delittuosi, poiché, di fatto, ne costituiscono il supporto logistico, siano da considerare favoreggiatori e correi;

se non dovrebbe pertanto costituire atto dovuto la denuncia di quelle associazioni ed enti per favoreggiamento, con la conseguente cessazione o sospensione della loro attività;

se non ravvedano i termini per una denuncia a carico del ministero dell'interno in quanto consente e suscita un'inerzia da parte degli organismi che dovreb-

bero contrastare « l'invasione » e la violazione dei confini italiani. (4-22163)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'ipotesi formulata dall'Interrogante di ritenere favoreggiatori e correi associazioni ed enti che si prodigano per l'assistenza agli immigrati clandestini, non sembra condivisibile.

Infatti l'opera di tali organismi, che certo non supportano né agevolano le attività illecite di chi favorisce l'immigrazione clandestina, lucrando su di essa, si sostanzia nell'assicurare, per ragioni esclusivamente umanitarie, le precarie esigenze di sopravvivenza di persone che, seppure introdotte illegalmente nel territorio dello Stato, sono esse stesse le prime vittime delle organizzazioni criminali cui fa riferimento l'interrogante.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

circolano da qualche tempo voci relative ad una disposizione nata nell'ambito dell'Ispettorato logico dell'Esercito che stabilirebbe *tout court* in un tetto di dieci anni il periodo massimo di permanenza degli ufficiali medici in servizio nei reparti dell'Arma dei carabinieri;

quanto sopra ha finito con il creare uno stato di notevole disagio non solo nel personale medico che verrebbe a superare il tetto canonico menzionato, ma anche nei quadri (personale in servizio permanente e di leva) affidati alle cure di ufficiali medici che verrebbero ad essere completamente distaccati da un ambiente di lavoro il cui unico « privilegio » consiste nella continuità di assistenza e di affiancamento del personale tutto, condizioni da considerare, a ben vedere, per niente « privilegiate », soprattutto nel senso del tornaconto personale;

il Servizio sanitario prestatore nell'Arma dei carabinieri richiede infatti, a

parte la indiscussa professionalità, ufficiali medici i quali, oltre a quanto previsto dal regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale cui il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri si rifà, realizzino, di fatto, prima, durante e dopo l'espletamento dei servizi comandati, con la loro costante disponibilità condizioni di massima serenità con una certezza quasi assoluta (il che è d'obbligo quando il discorso riguarda la variabile « uomo ») della integrità psico-fisica;

tutto questo viene fatto al fine di assicurare solo ed esclusivamente tranquillità all'interno, perché l'azione di comando, a tutti i livelli presente unicamente nell'Arma dei carabinieri, possa essere esercitata, nella certezza di poter rispondere a tutte le richieste avanzate, indipendentemente dalle condizioni di tempo e di luogo, nei confronti del cittadino soggetto dell'azione istituzionale preventiva e/o repressiva che la Repubblica italiana affida all'Arma dei carabinieri;

quanto sopra si realizza tanto più facilmente quanto più duratura nel tempo è la permanenza del personale medico il quale, proprio perché conosce la persone in armi in quanto ne condivide diuturnamente gioie e speranza, stanchezze e delusioni personali e familiari, finisce con l'essere il catalizzatore di un ambiente lavorativo che impone ritmi e carichi di lavoro spesso intensissimi con possibilità di recupero psico-fisico molto ristrette;

le relazioni interpersonali, è notorio, nascono, si cementano e permangono più facilmente solo se benedette nel tempo;

sono altresì noti a tutti la difficoltà e l'imbarazzo che coglie ciascuno di noi quando si sente rivolgere il fatidico « si stenda sul lettino » da parte di un medico che non si conosce sia più facile « aprire il proprio cuore » a chi si conosce da sempre;

proprio perché conoscono da sempre il personale a loro affidato di cui devono, tra l'altro, costantemente valutare l'idoneità ad un servizio che per definizione è armato, fissare un tetto temporale alla

permanenza degli ufficiali medici nell'ambito dei reparti dell'Arma dei carabinieri appare del tutto incomprensibile;

a parte, infatti, la palese difformità di valutazione per un servizio di analoga o superiore durata espletato ad esempio presso gli HH.MM. che non verrebbero ad essere interessati da questa « disposizione-capestro » la cui inconsistenza giuridica si rivela chiaramente in contrasto con il dettato costituzionale della pari uguaglianza dei cittadini di fronte a norme e/o regolamenti e/o leggi, non si comprende perché proprio il personale dell'Arma debba essere penalizzato, così come in realtà avverrebbe se il dettato della vociferata disposizione fosse realizzato;

si assisterebbe così, di fatto, ad un'improvvisa emorragia di Ufficiali medici di « esperienza » da posti chiave con una ricaduta negativa a tutti i livelli perché, senza nulla togliere alla indubbia professionalità degli eventuali sostituti, occorrerebbe del tempo prima che essi possano entrare in sintonia innanzitutto con il personale e poi con i regolamenti e le disposizioni che caratterizzano il servizio dell'Arma dei carabinieri —:

alla luce di quanto sopra esposto se esista o meno una tale disposizione e, in caso affermativo, quale sia il suo principio ispiratore;

se intende valutare, in ragione delle conseguenze negative esposte in premessa, se sia o meno il caso porre in atto tale disposizione. (4-19180)

RISPOSTA. — L'impiego degli Ufficiali medici in servizio nell'Arma dei Carabinieri è materia di costante attenzione da parte dell'Amministrazione nell'ottica di contemperare ragioni di necessità, opportunità e funzionalità, in un quadro reso complesso da diversi fattori di carattere normativo e gestionale.

A premessa va considerato che la politica di impiego del personale militare segue regolarmente la logica della rotazione degli incarichi, come suggerito da consolidati principi organizzativi tesi ad evitare la « cri-

stallizzazione» del personale per molti anni nelle stesse posizioni ed a consentire, a tutti i livelli, di arricchire le esperienze professionali e gli stimoli motivazionali.

In questo contesto, i criteri di impiego del personale sono quindi improntati a principi di imparzialità e sono volti a consentire equità di condizioni in termini di qualificazione, aggiornamento, riconoscimento economico ed opportunità professionali in genere, evitando per quanto possibile situazioni troppo sperequate o ambiti professionali esclusivi.

Tali criteri risultano particolarmente importanti ai fini della progressione in carriera e della necessaria sequenzialità delle funzioni in relazione al grado, per evitare condizioni di potenziale sotto-impiego in incarichi non coerenti con l'esperienza, l'anzianità ed il livello gerarchico rivestito.

In quest'ottica le possibilità ed opportunità di impiego in una struttura organica più ampia ed articolata possono offrire un maggior numero di sbocchi funzionali. In particolare per gli Ufficiali medici, si può, in via generale, senz'altro ritenere che le loro funzioni professionali, siano esse gerarchiche o specialistiche, mantengano una sostanziale tipicità che prescinde, di massima, dal contesto ambientale in cui vengono espletate.

L'intera problematica dell'impiego del personale medico potrà anche trovare una appropriata sistemazione nell'ambito del provvedimento di riordino del sistema sanitario militare, che potrà prevedere specifiche componenti organiche anche per le Forze dell'ordine. Al momento, tuttavia, non è possibile fare previsioni temporali circa l'iter parlamentare del provvedimento.

In questo quadro di situazione, nella prospettiva ed aspettativa del futuro riordino legislativo delle componenti sanitarie dell'Arma dei Carabinieri non appare opportuno né equilibrato preordinare situazioni preferenziali o vantaggiose per alcuni rispetto a tutto l'ampio bacino degli Ufficiali medici potenzialmente interessati ai futuri organici.

Pertanto la linea d'azione dell'Amministrazione è quella di perseguire politiche di impiego che valorizzino la formazione e

l'avvicendamento professionale di tutti i medici militari, evitando nel contempo e per quanto possibile situazioni foriere di sperequazione e disagio all'interno dell'intera categoria medica.

Tuttavia, riconosciuta l'esigenza che le rotazioni di impiego degli Ufficiali medici tengano anche conto di specifiche situazioni ed esigenze dell'Arma, il Governo è impegnato ad attuare una politica di impiego del personale medico in parola che tenga conto sia delle esigenze di turn-over connesse con i vincoli posti dalla legge di avanzamento e delle necessità di formazione del personale, sia di tali esigenze funzionali specifiche, nell'ambito dell'Arma.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ASCIERTO e FINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

alcuni giorni fa è stato recapitato per posta all'indirizzo del giornalista Enzo Palmesano un proiettile d'arma da fuoco calibro 9 insieme ad una lettera minatoria contenente un inquietante messaggio di morte;

la stessa, composta con lettere ritagliate da una rivista ed incollate su un foglio da *block-notes*, recitava: « Maledetto bastardo mettiti un cerotto sulla bocca se no sei morto, la tua vita è nelle nostre mani, comportati bene » ed era contenuta in una busta gialla;

tale minacce sono pervenute proprio in coincidenza dell'anniversario dell'assassinio, di stampo camorristico, del cronista del quotidiano *Il Mattino*, Giancarlo Siani;

l'episodio è stato reso noto solamente in data 26 settembre 1998 per consentire agli investigatori dei carabinieri e della sezione anticamorra della squadra mobile di Caserta di effettuare i primi accertamenti;

Enzo Palmesano, il quale tra l'altro fa parte dell'assemblea nazionale di alleanza nazionale, il giorno 20 giugno 1998 aveva organizzato a Pignataro Maggiore la pre-

sentazione di un libro, durante la quale il vescovo della diocesi di Teano-Calvi, monsignor Francesco Tommasiello, aveva lanciato un grido d'allarme in merito alla forte influenza, nel luogo, da parte delle organizzazioni camorristiche e del clima di omertà vigente;

appare possibile che le minacce di morte giunte al Palmesano possano costituire anche un avvertimento rivolto al vescovo, il quale ha avuto la colpa, agli occhi dei clan della camorra locale, di accendere i riflettori sulla grave situazione esistente a Pignataro Maggiore, denunciando tra l'altro l'esistenza del racket delle estorsioni e delle tangenti;

anche al sindaco della sopra citata località sono pervenute minacce di morte, accompagnate da un proiettile calibro 38, che recitavano: « Sindaco morirai presto »;

a seguito di tale ennesima azione intimidatoria veniva convocato un consiglio comunale aperto, il cui svolgimento avveniva in un evidentissimo clima di tensione anche tra le stesse forze dell'ordine, chiamate a presidiare la riunione, che erano già al corrente delle minacce giunte al Palmesano —:

quali provvedimenti urgenti voglia adottare per porre fine ad un clima di tensione e di paura instaurato in quelle zone come in tante altre parti della Campania, da parte delle organizzazioni camorristiche;

se non ritenga di dover provvedere subito ad attuare servizi di protezione a tutela della sicurezza di coloro che, nel territorio di Pignataro Maggiore, hanno il coraggio di denunciare il sistema malavitoso che prospera e soffoca ogni libera iniziativa. (4-20012)

RISPOSTA. — *A seguito degli atti intimidatori in danno del giornalista Vincenzo Palmesano e del Sindaco di Pignataro Maggiore, Architetto Giovan Giuseppe Palumbo, cui fa riferimento l'interrogante, i competenti organi di polizia hanno avviato pronte indagini, che proseguono tuttora at-*

tivamente sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria, onde addivenire, quanto prima, all'individuazione dei responsabili e dei moventi.

In particolare, gli accertamenti esperiti in ordine agli episodi che hanno riguardato il Sindaco, pur evidenziando alcune analogie, non hanno tuttavia posto in luce elementi tali da accreditarne allo stato la matrice camorristica.

Al fine di tutelare l'incolumità del giornalista e del Sindaco di Pignataro Maggiore, il Prefetto di Caserta, sull'apprezzamento dell'oggettiva entità ed attualità del pericolo cui gli interessati risultano esposti, ha comunque sollecitamente disposto l'attivazione di un apposito servizio di vigilanza, tuttora in atto, presso le rispettive abitazioni.

Viceversa non sono state deliberate particolari misure di tutela nei confronti del Vescovo di Teano, in quanto, nel corso dell'attività investigativa sviluppata a seguito della notizia, pubblicata sul quotidiano « Il Corriere di Caserta » del 25 settembre scorso, di minacce di morte a lui rivolte a mezzo di una lettera anonima indirizzata ad un suo stretto collaboratore ed accompagnata da un proiettile, il prelado ha riferito di non aver mai ricevuto minacce, né missive contenenti cartucce.

Il comprensorio di Pignataro Maggiore è presidiato dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri, che si avvale degli organi operativi della Compagnia di Capua (CE).

Massimo è l'impegno dell'Amministrazione dell'Interno e degli organi responsabili nell'opera di contrasto della criminalità organizzata e nel controllo del territorio dell'area considerata per realizzare sempre maggiori livelli di tranquillità sociale e di sicurezza per i cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno: Giannicola Sinisi.

BECCHETTI. — *Al Ministro dell'Interno.*
— Per sapere — premesso che:

le stazioni della metropolitana di Roma sono ormai diventati luoghi di veri

e propri agguati da parte di bande di piccoli borseggiatori nomadi;

gli stessi operano sotto la supervisione di donne adulte (le probabili madri);

le vittime sono per la maggior parte anziani e turisti stranieri —:

che cosa si stia facendo o si intenda fare per prevenire e reprimere detto fenomeno allo scopo di dare tranquillità ai viaggiatori ed evitare reazioni inconsulte da parte dei danneggiati nei confronti dei minori obbligati a delinquere. (4-20702)

RISPOSTA. — In relazione agli episodi di borseggio posti in essere da minori nomadi presso le stazioni della metropolitana romana, cui fa riferimento l'interrogante si fa presente che la competente Questura, nel quadro delle attività di controllo del territorio, predispone quotidianamente mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati sulle linee « A » e « B », svolti da apposite pattuglie.

Al fine di rendere ancor più incisiva l'azione di contrasto alle manifestazioni di microcriminalità, con particolare riferimento a quella indicata dall'interrogante nelle predette tratte metropolitane sono, altresì, giornalmente impiegate quattro pattuglie antiborseggio della locale Squadra Mobile.

In occasione delle udienze papali del mercoledì e di altri eventi che determinano un più elevato afflusso di utenti, sono poi attuati specifici servizi straordinari, i quali hanno dimostrato, nelle varie circostanze, la loro efficacia, consentendo di conseguire positivi risultati.

Il dispositivo di sicurezza delle linee metropolitane romane si giova, infine, dell'attività sviluppata dai posti di polizia ubicati presso le stazioni « Termini » e « Anagnina », che costituiscono un essenziale punto di riferimento per i cittadini, garantendo il costante presidio delle aree in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

BERTUCCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 254 del 16 luglio 1997, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari osservando taluni principi e criteri direttivi fissati dalla legge quali: la ristrutturazione degli uffici giudiziari, la soppressione dell'ufficio di pretore, la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo, ove occorre, al contempo sezioni distaccate di tribunale, eccetera;

il Ministro di grazia e giustizia, rispondendo ad un'interrogazione, in data 1° dicembre 1998, ha stabilito che l'istituzione di nuove sedi distaccate di tribunale, in seguito alla soppressione di tutte le sezioni distaccate di pretura, dovesse avvenire secondo criteri omogenei e oggettivi tenendo, naturalmente, conto della variegata realtà sociale e territoriale;

oggi si parla frequentemente della soppressione del tribunale di Camerino e il procuratore della Repubblica di Ancona, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario, ha confermato questa notizia, dichiarando che sarà istituita la sezione distaccata del tribunale e della procura della Repubblica di Macerata;

con la legge di riforma non viene soppressa la figura del giudice ordinario monocratico, né viene eliminata la possibilità di istituire uffici giudiziari periferici rispetto alle sedi principali di tribunale; risulta, pertanto, un controsenso prevedere la soppressione di un tribunale come quello di Camerino in relazione a norme che stabiliscono il contrario, ma anche per ragioni pratiche, visto che le sezioni distaccate sgravano di ulteriori procedure le sedi principali di tribunale, assicurando così un servizio della giustizia più prossimo al cittadino e più radicato nel territorio;

tra l'altro, nonostante l'ottimo funzionamento del tribunale di Camerino è stato emesso un provvedimento di sup-

pienza presso la procura di Macerata nei confronti dell'unico magistrato in servizio presso la procura della Repubblica di Camerino creando gravi disagi agli utenti del servizio —:

se la notizia della soppressione del tribunale di Camerino corrisponda al vero;

se non sia necessario adottare soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria che non seguire criteri rigidi di razionalizzazione, anche in considerazione del particolare servizio che la magistratura è chiamata a rendere;

se non sia necessario, ove la notizia di cui sopra corrispondesse al vero, dare spazio alle istanze dei cittadini che chiedono il mantenimento del tribunale di Camerino e per consentire la permanenza in funzione anche di tribunali minori che svolgono un ruolo importante e spesso oscuro al fine di garantire una giustizia più celere e vicina ai cittadini;

se la politica del Governo non sia orientata, come pare per il caso del tribunale di Camerino, a privilegiare il raccordo tra più uffici giudiziari tra di loro disomogenei con l'intento grave di svuotare i tribunali minori. (4-21828)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che è stata interessata la competente articolazione ministeriale la quale ha in proposito fatto presente che, contrariamente a quanto paventato dall'Interrogante, non è stata disposta la soppressione del Tribunale di Camerino.*

Per la revisione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo, connessa all'istituzione del giudice unico di primo grado, è stato infatti emanato in data 1° giugno 1999 il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51/1998, con il quale è stato determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai Tribunali, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali ed alle Corti di Appello che in particolare, per quanto riguarda il Tribunale di Camerino,

ha previsto una dotazione organica di 1 Presidente e di cinque giudici.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CIANI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

in attesa dei risultati definitivi della sperimentazione sul metodo Di Bella, prudenza e senso della misura avrebbero dovuto prevalere su ogni tentazione di esibizionismo;

non sembrano confacenti al ruolo di un magistrato le dichiarazioni del pretore Madaro che, nel corso della trasmissione « Striscia la notizia » del 9 novembre 1998, ha lamentato il boicottaggio all'indagine autonomamente avviata per verificare i risultati della cura Di bella;

l'interrogante dubita che sia consentito ad un magistrato assumere iniziative del genere, in palese contrasto con quelle avviate sul piano scientifico attraverso la sperimentazione, con il rischio di pregiudicarne la credibilità e riproporre di nuovo i veleni delle polemiche passate che, se andavano in ogni caso evitate, potranno risultare — a risultati scientifici acquisiti — insopportabili e moralmente riprovevoli —:

se non intenda assumere i provvedimenti che l'ordinamento prevede nei riguardi del pretore di Maglie. (4-20765)

RISPOSTA. — *In relazione al contenuto dell'interrogazione citata è stata acquisita la videocassetta contenente l'intervista rilasciata dal dott. Carlo Madaro a « Striscia la notizia » andata in onda nella trasmissione del 18 novembre 1998. Tale intervista, che a detta del conduttore del programma, è stata rilasciata su esplicita richiesta del dott. Madaro, è della durata di circa 2 minuti e 40 secondi.*

Dalla visione della cassetta emerge che il dott. Madaro, dopo aver definito « sconcertanti » le dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica, si limita a rappresentare

che, nel corso di una delle istruttorie concernenti « il caso Di Bella » da lui condotte, aveva affidato ad una équipe medica il compito di analizzare alcune cartelle cliniche di pazienti neoplastici al fine di poter dimostrare, o comunque accertare, come in alcuni casi la multiterapia Di Bella avesse raggiunto risultati positivi nella cura dei pazienti medesimi.

Al riguardo va osservato che sotto un profilo squisitamente disciplinare, l'unico rilievo ascrivibile in astratto al dott. Madaro risulterebbe quello relativo alla terminologia usata nel commentare le dichiarazioni rilasciate dal Capo dello Stato.

Tale condotta, pur apparentemente in contrasto con i principi derivanti dal codice etico, valutata alla luce del complesso delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista, non sembra apparire di entità tale da oltrepassare i canoni ordinari della libera manifestazione del pensiero ex articolo 21 della Costituzione riconosciuta anche ai magistrati.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

COMINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il tribunale di Crema risulta essere una struttura efficiente e valida, che amministra le funzioni di sua competenza in modo celere, tanto che è uno dei pochi tribunali del territorio nazionale a non avere cause arretrate;

l'area di competenza del suddetto tribunale, denominata « cremasco », è una zona nella quale, per agevolare lo sviluppo economico ed industriale, risulta indispensabile il potenziamento di servizi alle imprese e il mantenimento di quelli esistenti;

la presenza di un tribunale di zona, che risolva con celerità le cause pendenti, è da considerarsi parte integrante dei suddetti servizi necessari per favorire lo sviluppo economico;

si ha notizia dell'ipotesi di chiusura del succitato tribunale di Crema, per ragioni legate al carico di lavoro e ai costi di gestione;

conseguentemente alla chiusura del medesimo tribunale, le funzioni attualmente allo stesso delegate, relativamente al territorio del « cremasco », verrebbero trasferite al tribunale di Cremona, che registra già diverse difficoltà e un numero consistente di cause arretrate;

ciò significherebbe vanificare il servizio finora offerto dal tribunale di Crema e conseguentemente renderebbe inutili gli investimenti ad oggi effettuati, in termini di strutture e di figure professionali —:

se non ritenga opportuno adottare le necessarie misure per evitare la chiusura di una struttura, quale il tribunale di Crema, che risulta essere efficiente e puntuale nelle risposte esigenze e necessità del territorio;

se non ritenga indispensabile, al fine di adeguare il carico di lavoro del suddetto tribunale di Crema, attualmente ritenuto insufficiente, trasferire le competenze relative all'area sud di Milano, con particolare riferimento ai comuni di Cassano d'Adda e Treviglio, al medesimo tribunale.
(4-21735)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si comunica che al momento non è prevista la chiusura di alcuno dei Tribunali esistenti.*

A tale proposito si rappresenta che in data 1° giugno 1999 è stato emanato in attuazione della riforma sul giudice unico il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51/1998, con il quale è stato determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai Tribunali, alle procure della Repubblica presso i Tribunali e alle Corti di Appello e che, per quanto riguarda in particolare il nuovo ufficio di Crema è stato previsto un organico complessivo presso il Tribunale di 6 giudici, mentre per la locale Procura della Repubblica, l'organico è stato determinato nella misura di un Procuratore della Repubblica e di un sostituto.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

DALLA CHIESA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dal 27 maggio, fino alla fine di giugno 1999, è previsto il trasferimento in Ungheria di circa 1.600 militari della brigata di cavalleria « Pozzuolo di Friuli », in gran parte di leva, ufficialmente per esercitazioni nel poligono di Varpalota;

è il terzo anno che vengono effettuate queste attività di addestramento da parte di brigate dell'esercito italiano —:

se tale esercitazione, nei tempi scelti, e nelle modalità di svolgimento, sia da mettere in relazione con la drammatica guerra in corso nei Balcani. (4-24086)

RISPOSTA. — *L'attività svolta dalla Brigata di Cavalleria « Pozzuolo di Friuli » presso il poligono ungherese di Varpalota nel periodo 27 maggio-25 giugno 1999 rientra nel normale ciclo addestrativo delle forze operative di proiezione del nostro Esercito e non ha quindi una diretta relazione con le diverse missioni effettuate in quel periodo nei Balcani.*

Questo tipo di esercitazioni, non può essere proficuamente condotto in territorio italiano stante l'attuale indisponibilità di poligoni di così ampie dimensioni (circa 264 km quadrati).

La presenza dei reparti dell'Esercito Italiano nella zona di Varpalota, ormai in corso da anni, si inserisce nel quadro dei rapporti di cooperazione ed addestramento comune tra reparti di paesi alleati quali l'Italia e l'Ungheria e contribuisce a consolidare le relazioni di alleanza ed amicizia tra i due paesi.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

FIORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici con delega per le aree urbane.* — Per sapere — premesso che:

i lavori per la costruzione dell'Auditorium in Roma, realizzato ai sensi della legge per Roma Capitale, quale intervento di preminente interesse nazionale, si sono

di fatto bloccati per una serie di vertenze giuridiche tra il comune di Roma, gli appaltatori e i sub-appaltatori;

tali vertenze sono la conseguenza diretta delle carenti modalità di assegnazione degli appalti e del mancato controllo sulle scelte dei contraenti e sulla legittimità dei sub-appalti;

tale vicenda sta determinando non solo gravi ritardi, che non consentiranno l'ultimazione dell'opera per l'Anno Santo, ma anche forti aumenti di spesa che andranno a gravare sulle casse dello Stato —:

quali iniziative intenda assumere nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza sulla realizzazione degli interventi per Roma Capitale, perché siano impediti ritardi e spreco di denaro pubblico, e perché siano accertate eventuali responsabilità contabili e amministrative connesse alla vicenda ricordata in premessa. (4-21141)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti proposti dall'interrogante con l'interrogazione parlamentare citata, si rappresenta quanto riferito dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

Detto Ufficio comunica che il Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 21 febbraio 1997, ha certificato l'idoneità del progetto esecutivo redatto dall'Architetto Renzo Piano, demandando all'Amministrazione Comunale l'espletamento di ogni atto istruttorio per l'approvazione finale. La successiva serie delle Conferenze di Servizi lo ha considerato completo in ogni sua parte e, conseguentemente, lo ha approvato.

Il suddetto Consiglio Superiore, nella stessa riunione, prescriveva al Comune, in sede esecutiva, di « eseguire estese prove su materiali nonché prove di laboratorio sui campioni dei sistemi di accoppiamento acciaio-legno e calcestruzzo-legno, anche alla luce dei criteri e dei requisiti di qualità correntemente adottati per le opere rilevanti ». Anche a tale prescrizione il Comune si è attenuto.

Il disciplinare d'incarico originale all'architetto Renzo Piano, deliberato dalla Giunta Comunale l'11 novembre 1994, non

ha previsto alcuna riduzione sull'importo della parcella vistata, peraltro, dall'ordine degli architetti di Milano. Né, d'altra parte, risulta espresso alcun parere contrario da parte dell'Avvocatura comunale.

L'Ufficio per Roma Capitale riferisce, inoltre, che l'impresa appaltatrice, in concomitanza del primo stato di avanzamento lavori, il 15 giugno 1998, intendeva giustificare, con i « gravi errori progettuali », il notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori atteso che solo alcuni mesi prima, 20 ottobre 1997 nel sottoscrivere il capitolato speciale, aveva dichiarato testualmente « di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo funzionale, tecnico e delle regole d'arte riconoscendolo, ad ogni fine, a norma di legge e a regola d'arte ».

Le riserve avanzate dalle Imprese sono state tutte respinte dalla Direzione lavori perché ritenute infondate, anche alla luce del parere espresso in tal senso nella relazione riservata redatta dalla Commissione di collaudo.

Poiché, tuttavia, la grave situazione di conflittualità apertasi con la presentazione delle riserve andava pregiudicando la tempestiva realizzazione dei lavori ed esponeva il Comune ad una ulteriore serie di rivendicazioni che avrebbero a loro volta potuto originare altri contenziosi giudiziari, con il duplice esito di paralizzare i lavori del cantiere e di gravare ulteriormente sul bilancio pubblico, il 29 gennaio 1999 veniva deliberato un atto aggiuntivo, siglato dall'impresa appaltatrice il 9 aprile 1999.

Con tale atto è stato chiuso il contenzioso, risolvendo il problema dei nuovi tempi di consegna che tengono conto degli scavi stratigrafici conseguenti ai ritrovamenti archeologici e dell'adeguamento della Sala 500 per funzioni teatrali e cinematografiche. Tale modifica era stata fortemente richiesta dal Comitato di gestione dell'Auditorium, per permettere una molteplice e più economica utilizzazione.

L'Ufficio per Roma Capitale fa presente, infine, che non essendo l'Auditorium ricompreso nel Piano degli interventi finanziati con i fondi del Giubileo, è stato possibile prevedere, con l'atto aggiuntivo, la consegna

definitiva dell'opera per il 30 ottobre 2000 e termini parziali per le principali strutture. Sono stati, inoltre, previsti premi di accelerazione dei lavori e penali per i ritardi. L'importo è stato stabilito in 88 milioni di lire al giorno.

Per la rilevanza che la realizzazione dell'opera assume, non solo per la Pubblica Amministrazione ma anche per il sistema delle imprese italiane, il Comune insieme alla Confindustria ha attivato un Osservatorio permanente per monitorare costantemente lo stato dei lavori. Dal 9 aprile ad oggi l'osservatorio si è riunito 2 volte.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

FOTI. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

un non trascurabile numero d'iscritti o pensionati delle ex Casse pensioni, già dipendenti di enti soppressi o di gestioni di essi transitati in virtù di disposizioni legislative ad amministrazioni pubbliche, ebbe a instaurare contenzioso nei confronti degli enti gestori dei fondi integrativi di previdenza al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della contribuzione ad essi versata;

la vertenza traeva spunto dalla considerazione che nella gestione previdenziale cui erano transitati in seguito alla soppressione, cioè le ex Casse pensioni degli Istituti di previdenza, tali versamenti contributivi non avrebbero recato loro alcuna specifica utilità pensionistica, risolvendosi sostanzialmente in un duplicato della contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria Inps, cui erano pure iscritti;

la giurisprudenza sulla questione, dopo contrastanti orientamenti, si è ormai consolidata con la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 31 marzo 1992 nonché con diverse sentenze successive dello stesso organo (fra tutte, le

n. 334, n. 335 e 336 del 1995), univocamente dirette a riconoscere il diritto dei ricorrenti alla restituzione della contribuzione integrativa;

al fine di contenere significativamente sia le spese di giudizio sia le somme da corrispondere a titolo d'interessi legali e/o rivalutazione monetaria, è stata concordata con la Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale enti disciolti una procedura di riconoscimento in via amministrativa del diritto degli ex dipendenti di enti disciolti alla restituzione della contribuzione integrativa;

tale procedura, sottoposta al preventivo esame del Consiglio di amministrazione dell'Inpdap, è stata approvata in data 11 marzo 1999 ed individua i soggetti destinatari della stessa —:

se risultino disposti i dovuti rimborsi a favore di quei cittadini, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Gruzza del Foro di Piacenza e Bruno Cossu del Foro di Roma, che in data 11 novembre 1994 hanno proposto ricorso davanti il Tar del Lazio per ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione dei contributi in premessa indicati. (4-25115)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il riconoscimento del diritto degli ex dipendenti di enti disciolti alla restituzione della contribuzione integrativa.*

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la controversia in questione è stata instaurata dinanzi al TAR del Lazio da Turci Franca ed altri 75 ex dipendenti di vari enti mutualistici disciolti per ottenere la restituzione dei contributi versati ai Fondi Integrativi di Previdenza (FIP) in essere presso gli enti di provenienza, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Tale controversia è tuttora pendente.

Nella materia in contestazione si è consolidato nel corso del tempo un orientamento sfavorevole all'Amministrazione. Pertanto, al fine di evitare l'instaurarsi di un ulteriore contenzioso, questa Amministrazione, sentito l'INPDAP, ha definito una

procedura per la restituzione in via amministrativa delle citate contribuzioni agli ex dipendenti di enti disciolti interessati.

La restituzione avviene secondo i criteri enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 655/87, richiamati nella decisione n. 9/92 dell'Adunanza Plenaria e ribaditi nelle sentenze del medesimo Organo Giurisdizionale n. 334-335-336/95 e successive.

In osservanza di tali criteri, l'importo da restituire è quello desumibile dall'articolo 32, comma 1 lett. b, dei regolamenti di previdenza e quiescenza dei rispettivi enti di provenienza.

La somma da restituire viene, quindi, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento della pregressa posizione previdenziale, ovvero, come enunciato dal Consiglio di Stato, dall'entrata in vigore della legge n. 482 del 1988, nel rispetto dei criteri indicati da questa Amministrazione con decreto del primo settembre 1998 n. 352 e con circolare del 23 dicembre 1998 n. 83.

Definiti i termini del riconoscimento in via amministrativa, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha immediatamente avviato la relativa procedura che comporta, tra l'altro, l'interessamento delle UU.SS.LL. o degli eventuali altri enti ove gli interessati siano transitati ope legis, a seguito della soppressione degli enti di provenienza, al fine di acquisire gli elementi necessari per la liquidazione del dovuto (conferma del mancato esercizio della facoltà di opzione ed indicazione dell'aliquota fiscale media sugli emolumenti corrisposti nell'ultimo biennio).

Relativamente alla vertenza citata nell'interrogazione, si fa presente che si è già proceduto alla liquidazione in via amministrativa dei contributi versati al FIP e relativi accessori in favore dei ricorrenti, ex dipendenti ENPI, sigg.re Cavalli Gabriella e Orsi Maria, con mandato collettivo n. 264275 del 1° giugno 1999.

Per gli altri ricorrenti (ex dipendenti INAM, Casse Mutue Commerciali, Coltivatori diretti, Artigiani, ENPAS, ENPDEDP) sono già stati interessati gli enti di destina-

zione degli stessi per l'acquisizione dei citati elementi. Si è, quindi, in attesa degli elementi richiesti per procedere agli adempimenti di propria competenza.

Per gli ex dipendenti ENPAS ed ENPDED, si precisa che, pervenuti detti dati, verrà interessato l'INPDAP (Gestione autonoma ex ENPAS e Gestione autonoma ex ENPDED), il quale condurrà a buon fine la procedura di riconoscimento in via amministrativa, atteso che il predetto istituto gestisce autonomamente i FIP di tali enti.

Degli adempimenti sinora svolti è stata data notizia anche al legale degli interessati, avv. Gruzza, presso il domiciliatario in Roma, avv. Cossu.

Si fa presente, inoltre, che per i ricorrenti sigg.ri Gazzola Luigi e Orlandoni Giacomo (della ex Cassa mutua artigiani) ed i sigg.ri Ghinelli Helios, Elefanti Pierluigi, Tani Lilliana e Camozzi Maria Luisa (della ex Cassa mutua coltivatori diretti) è stato già disposto il trasferimento alla CPDEL, secondo quanto già previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, di tutta la contribuzione accreditata a favore degli stessi presso i rispettivi enti di provenienza.

Atteso che per tali ricorrenti questa Amministrazione non detiene più alcuna somma a titolo di contribuzione FIP, sarà interessato l'INPDAP per la definizione delle relative posizioni.

Si precisa, infine, che delle liquidazioni in via amministrativa effettuate viene informata l'Avvocatura generale dello Stato affinché nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio si pervenga ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

GAGLIARDI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che cittadini titolari di mutui fondiari indicizzati con istituti bancari nazionali, alla scadenza di

fine anno 1998, non abbiano ricevuto dalla banca il modulo con l'esatta indicazione della cifra del rateo del mutuo stesso in scadenza il 31 dicembre;

il fatto ha creato notevoli disagi e perdite di tempo ai cittadini interessati che hanno dovuto procurarsi direttamente dai predetti istituti bancari la cifra esatta da pagare, in quanto, come è noto, per i mutui indicizzati, essa varia di volta in volta;

la mancata tempestiva trasmissione della comunicazione dell'importo da pagare comporta il rischio di ritardato pagamento e, quindi, l'applicazione da parte della banca delle sanzioni economiche previste dal contratto di mutuo che impone « che il rateo debba essere pagato indipendentemente dall'invio della comunicazione della cifra esatta da parte dell'istituto erogante »;

questa norma rappresenta un vero e proprio assurdo ed una vessazione verso i cittadini che, per i mutui indicizzati, sono esposti al rischio di sanzioni economiche senza averne determinato le cause —:

se non ritenga opportuno attivarsi nelle debite forme affinché gli Istituti bancari che applicano la norma sopracitata modifichino le norme contrattuali e l'organizzazione dei servizi in modo da garantire i cittadini in buona fede da disguidi e soprusi che non dipendono dalla loro volontà. (4-21672)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la legittimità delle clausole contrattuali che permettono alle banche di applicare una penale nel caso di ritardato pagamento dei ratei dei mutui fondiari, anche qualora non sia stata inviata dalla banca la comunicazione relativa all'ammontare del rateo in scadenza. In particolare, nell'interrogazione viene chiesto se non si ritenga opportuno intervenire a tutela dei cittadini che « sono esposti al rischio di sanzioni economiche senza averne determinato le cause ».

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia ha interessato l'Associazione Bancaria Italiana, la quale ha comunicato di aver

provveduto, coinvolgendo le maggiori banche che esercitano il credito fondiario a livello nazionale, ad effettuare un'indagine, dalla quale sarebbe risultato che, limitatamente al campione coinvolto, non si sarebbe verificata alcuna situazione particolare per i titolari di mutui indicizzati, in relazione alla scadenza della rata di dicembre '98.

Con specifico riferimento alla citata clausola contrattuale, questo Ministero non mancherà di attivarsi presso l'ABI per promuovere una diversa disciplina che tenga conto delle esigenze prospettate nell'interrogazione.

Per quanto concerne, infine, eventuali ritardi nella ricezione di tali comunicazioni, l'ABI ha precisato che questi non vanno ascritti alla responsabilità delle banche, in quanto queste ultime, per l'inoltro degli avvisi di pagamento, si avvalgono del servizio postale.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

GATTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1220 agenti di polizia penitenziaria, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28 dicembre 1993, e per l'assunzione di 780 allievi agenti femminili di polizia penitenziaria, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 18 ottobre 1996, gli aspiranti agenti sono stati sottoposti a tre prove di ammissione, da parte di tre distinte commissioni;

le tre suddette commissioni si occupano nello specifico dell'accertamento dei requisiti culturali (ex articolo 101 del decreto-legge 30 ottobre 1992 n. 443) la prima; dell'accertamento dei requisiti psicofisici (ex articolo 107 del decreto-legge 30 ottobre 1992 n. 443) la seconda; dell'accertamento attitudinale (ex articolo 108 del decreto-legge 30 ottobre 1992 n. 443) la terza;

in particolare la seconda commissione esamina gli elaborati relativi a ben 8 consulenze specialistiche effettuate dai candidati (radiologia, diagnostica di laboratorio, cardiologia, elettrocardiografia, psichiatria non esclusi elaborati grafici e/o testologici effettuati dai candidati, otorinolaringoiatria, oculistica, tossicologia), visita i candidati, previa raccolta di dati anamnesici, ed esprime una diagnosi e un parere medico vincolante per l'ammissione all'effettuazione della terza prova —:

se risulti fondata la notizia che non sia ancora stato effettuato il pagamento dei compensi previsti per le commissioni di concorso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 di attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, solo per la commissione medica, mentre sia già stato corrisposto ai membri delle altre due commissioni e, eventualmente, quali provvedimenti urgenti intenda prendere per sanare la situazione, incomprensibile ed ingiustificabile, che si è venuta a verificare. (4-24886)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il quale in proposito ha fatto presente che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.P.C.M. 23 marzo 1995 così come modificato dal D.P.C.M. 8 maggio 1996 (che dispone che il compenso previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 è dovuto anche ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze di Polizia), ha provveduto ad emettere i decreti per i compensi a favore dei componenti delle commissioni e sottocommissioni incaricate di procedere agli accertamenti psicofisici per gli idonei ai concorsi menzionati dall'interrogante.*

I suddetti decreti sono stati tuttavia restituiti, non visti, dalla Ragioneria Centrale che non ha ritenuto possibile equiparare i lavori della Commissione medica — concernenti l'accertamento del possesso dei

requisiti di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 443/92 — a quelli previsti dal D.P.C.M. 23.3.1995, sostenendo che la normativa relativa ai compensi « attiene di norma ai componenti le commissioni istituite per l'accertamento delle prove scritte ed orali che formano oggetto dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato ».

Pertanto i compensi, allo stato, sono stati attribuiti ai componenti della sola Commissione che ha esaminato i candidati, sì da creare una evidente diversità di trattamento.

L'osservazione della Ragioneria Centrale secondo la quale il compenso spetta solo ai componenti delle commissioni per le prove scritte ed orali, non sembra fondarsi su corretti presupposti logici e giuridici. L'ordinamento, infatti, prevede per il Corpo di Polizia penitenziaria diverse prove selettive e questo non può comportare che, mentre taluni componenti percepiscono un compenso, ad altri — cui sono affidate responsabilità altrettanto delicate — non sia riconosciuto il medesimo compenso; né il D.P.C.M. parrebbe consentire la restrittiva interpretazione seguita dalla Ragioneria Centrale.

Tale Ufficio, a cui sono state rivolte le considerazioni suesposte, ha comunicato che avrebbe provveduto a formulare apposito quesito alla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., considerata l'importanza e la delicatezza della materia.

Non essendo ancora pervenuta alcuna risposta, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta valutando l'opportunità di richiedere al Consiglio di Stato apposito parere sulla questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

LOSURDO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Zerbo in provincia di Pavia le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno provocato una frana in via Ponte sulle rive del Po che ha fortunatamente creato solo spavento fra gli abitanti del piccolo comune;

tale frana si è verificata dopo le vibrante e fondate proteste dei sindaci di San Zenone Po, Zerbo e Costa de Nobili contro i lavori all'argine del Po considerati a buona ragione inadeguati perché l'argine stesso fu costruito dopo l'alluvione del 1994 troppo alto e prevalentemente con sabbia prelevata dalle rive stesse del Po, cosa che ha reso quindi quanto mai insicuro e friabile l'argine di protezione. Infatti è bastato un violento acquazzone perché nei giorni scorsi si provocasse la frana, pericoloso campanello dall'allarme soprattutto in previsione dell'arrivo delle piogge della stagione autunnale e dell'inverno;

oltre alla frana di cui sopra ce ne sono state altre due di vaste proporzioni a poca distanza sul tratto di strada che collega Costa de Nobili a Zerbo che è rimasto quasi isolato —:

quali solleciti interventi e provvedimenti intenda prendere perché l'argine sul Po delle zone sopraindicate venga rafforzato e reso idoneo per contenere il fiume nei mesi futuri quando potranno crearsi serie situazioni di pericolo per le abitazioni, le stalle, gli animali e gli abitanti dei comuni di San Zenone, Zerbo e Costa de Nobili. (4-25299)

RISPOSTA. — In merito a quanto proposto dall'interrogante con l'atto ispettivo indicato, il Magistrato per il Po — Ufficio Operativo di Pavia — fa presente che appartengono al programma PS45 « Piano stralcio sulla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 », previsto dalla legge 21.01.1995, n. 22, i seguenti lavori:

Lavori di adeguamento sagoma argine di rigurgito Olona sponda sinistra e argine maestro Po, sponda sinistra, da località Costa dei Nobili al ponte della S.S. 412 nei comuni di Costa dei Nobili, San Zenone Po e Pieve Porto Morone;

Lavori di adeguamento sagoma argine maestro di Po in sponda sinistra e argine rigurgito fiume Olona, in sponda destra dal ponte della S.P. 199 a località C.na Speziana, nei comuni di Spessa e San Zenone al Po.

Tali lavori risultano ad oggi non ancora completati, in quanto i termini di ultimazione sono fissati in data 16.11.99 per il primo cantiere e in data 19.11.99 per il secondo, anche se, in base agli stati di avanzamento dei lavori liquidati, si è superato in entrambi i casi, il 90 per cento delle lavorazioni previste.

Per tutti e due i lavori era stata da poco ultimata la messa in opera del materiale costituente la copertura del terreno vegetale delle scarpate ed era in corso il processo di inerbimento che, una volta ben attecchito, dà maggiore stabilità alle scarpate stesse contro l'erosione superficiale.

Gli eventi meteorici intensi dello scorso mese di agosto hanno riguardato solo i brevi tratti arginali in corso di completamento, le rampe di accesso alle proprietà in area golenale e non sono stati riscontrati danni che abbiano compromesso la stabilità del corpo arginale.

Il predetto Ufficio ha prontamente effettuato i controlli e i sopralluoghi necessari a seguito delle segnalazioni del proprio personale Idraulico e delle Autorità locali e successivamente ha comunicato, per le vie brevi, alla Prefettura di Pavia quanto riscontrato.

L'Ufficio operativo di Pavia ha redatto una dettagliata relazione per la descrizione dei danni causati dagli eventi meteorici del 12 e 19 agosto u.s., nell'ambito della quale sono stati definiti i necessari interventi, i provvedimenti di ripristino dei luoghi e la predisposizione con la Direzione dei Lavori di quanto necessario per ulteriori controlli tecnici in corso d'opera.

Allo stato attuale i lavori sono in fase di ultimazione e, in data 19.10.99, il personale per l'Alta Sorveglianza, ha effettuato l'ultimo sopralluogo.

A tale riguardo, l'Ufficio Operativo di Pavia ha comunque predisposto due perizie complementari ed integrative per limitare ed attenuare alcuni problemi riscontrati e re-

lativi al drenaggio delle acque meteoriche nei centri abitati, a ridosso dell'argine maestro di fiume Po, di S. Zenone e Zerbo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

LUCCHESI. — Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il motopeschereccio « ICARO » di Mazara del Vallo è stato sequestrato dalle motovedette tunisine, mentre si trovava al largo di Lampedusa;

la marina militare italiana è ad avviso dell'interrogante sempre assente, cosicché i nostri pescherecci sono sempre in balia delle prepotenze, delle angherie, dei soprusi, delle violenze delle motovedette militari dei paesi limitrofi;

il Governo italiano continua rimanere inerte e dimostra la sua totale incapacità a tutelare anche i pescatori italiani —

quali azioni siano state intraprese per ottenere il rilascio del motopeschereccio e quali siano le azioni che il Governo ha portato avanti per impedire che continuino ancora gli atti di pirateria contro i motopescherecci siciliani salvaguardando la vita, le attività e gli interessi dei siciliani. (4-25348)

RISPOSTA. — Il 5 settembre scorso il motopeschereccio « Icaro », appartenente al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato sequestrato da una motovedetta tunisina mentre si trovava in acque internazionali in prossimità del margine occidentale del « Mammellone » (35° 11' N, 12° 33' E). A bordo del battello italiano si trovavano 6 marittimi italiani (compreso il Capitano Francesco Genovese) e 5 tunisini.

Alla notizia del sequestro, fornita alle Autorità marittime costiere dal motopeschereccio « Tritone », che si trovava in quella zona, la nave « Cassiopea », in attività di Vigilanza Pesca, ed una motovedetta della

Guardia Costiera, si sono immediatamente portate sul luogo segnalato.

I tentativi di ottenere il rilascio del motopeschereccio italiano da parte dell'Unità tunisina, effettuati via radio dal Comandante della nave Cassiopea, non hanno tuttavia ottenuto nessun effetto, a causa della presenza di militari tunisini a bordo dell'« Icaro ». La nave militare italiana, pertanto, dopo aver ottenuto dal Comandante della motovedetta che ha effettuato il sequestro rassicurazioni sullo stato di salute dei membri dell'equipaggio, è rientrata per riprendere la propria attività di Vigilanza Pesca ed ha elevato formale protesta nei confronti dell'Unità tunisina che scortava il battello italiano verso la Tunisia. Il motopeschereccio in parola è stato poi trasferito al porto di Sfax.

Il Comandante del « Cassiopea » ha comunque lamentato nel suo rapporto che la mancata comunicazione da parte dei motopescherecci italiani circa la loro presenza in zona ha impedito un tempestivo intervento della predetta unità navale in servizio di Vigilanza Pesca ad evitare il sequestro in oggetto.

Lo Stato Maggiore della Marina ha poi segnalato che, secondo quanto comunicato dalla capitaneria di Porto di Mazara, il motopeschereccio « Icaro », al momento del sequestro, era intento alla navigazione di trasferimento e non ad attività di pesca e si trovava in una zona la cui batimetrica è risultata superiore ai 50 metri di profondità, dunque apparentemente al di fuori dell'area su cui da parte tunisina si rivendicano diritti esclusivi di sfruttamento delle risorse alieutiche.

L'Ambasciata d'Italia a Tunisi, immediatamente attivatasi, ha compiuto diversi passi con quelle Autorità al fine di ottenere il rilascio del motopeschereccio in questione.

In particolare, sono stati contattati quei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Agricoltura e degli Interni, ai quali è stato espresso l'auspicio di una rapida soluzione della vicenda ed è stata sottolineata l'aspettativa italiana che il sequestro del natante in parola si potesse concludere con il rilascio dell'imbarcazione, senza sanzioni. Da parte della nostra Ambasciata sono stati fatti pre-

sente al riguardo gli elementi forniti dallo Stato Maggiore della Marina circa la dinamica del sequestro ed è stato sottolineato come la velocità tenuta dal peschereccio nella circostanza non consentisse l'attività di pesca. Da parte degli interlocutori tunisini è stato assicurato che la questione sarebbe stata esaminata con la massima attenzione dalla competente Commissione chiamata a giudicare i fatti: è stato comunque fatto rilevare alla nostra Ambasciata che le competenti Autorità tunisine avevano chiaramente segnalato a partire dal mese di luglio un aumento delle attività di pesca effettuate da parte di pescherecci italiani nella zona contestata del « Mammellone ».

Il nostro Incaricato d'Affari presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi ha preso contatto con il Capo Ufficio Europa di quel Ministero degli Affari Esteri relativamente al sequestro in oggetto. Il funzionario tunisino ha comunicato di aver sottoposto le istanze italiane per una rapida e favorevole conclusione del sequestro dell'« Icaro » al proprio Ministro degli Esteri: a sua volta questi avrebbe espresso l'intenzione di sostenere presso la Commissione competente a giudicare l'evento l'opportunità di tenere in considerazione le argomentazioni espresse da parte italiana.

A seguito degli interventi svolti dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi, il 17 settembre scorso, quelle competenti Autorità hanno firmato l'ordine di rilascio del motopeschereccio in parola, subordinatamente al pagamento di una multa di 30.000 dinari tunisini (pari a circa 46 milioni di lire). L'Ambasciata d'Italia ha inoltre colto l'occasione della visita del Ministro dell'Industria On. Bersani a Tunisi, per effettuare un ulteriore passo volto ad ottenere un atto di clemenza, al quale tuttavia le Autorità tunisine non hanno ritenuto di aderire: esse infatti hanno fatto rilevare come la Commissione giudicatrice abbia già tenuto conto degli auspici italiani in sede di determinazione dell'ammenda, applicando la sanzione più bassa tra quelle previste in questi casi, che si elevano fino a 150.000 dinari tunisini.

Da un punto di vista generale, il fermo del motopeschereccio italiano « Icaro » così

come altri compiuti da parte tunisina, rappresenta un episodio marginale, ancorché spiacevole; in un quadro ben più ampio in cui sia da parte italiana che tunisina si è operato e si sta operando con spirito collaborativo per risolvere un problema complesso e con radici storiche come quello della pesca.

Infatti, il tradizionale contenzioso italo-tunisino sulla pesca nel Canale di Sicilia e, precisamente nel cosiddetto « Mammellone », era ritornato d'attualità con il riaccutizzarsi, nel 1997-98, del fenomeno dei sequestri dei motopescherecci italiani. L'Italia considera le acque del « Mammellone » come internazionali e perciò libere. Sull'area ha istituito un divieto di pesca in quanto essa costituisce zona di ripopolamento ittico. Il divieto italiano è applicabile solo ai motopescherecci nazionali e può esser fatto valere contro di essi esclusivamente dalle nostre Autorità in vigilanza pesca. La Tunisia considera la stessa area quale « zona riservata di pesca » e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione. Su questo titolo fonda la legittimità dei fermi e dei sequestri che essa pone in essere nei confronti dei motopescherecci italiani. Da parte italiana si è costantemente contestata la legittimità sul piano del diritto internazionale dell'atteggiamento tunisino, con particolare riferimento al ricorso alle armi da fuoco.

La terza sessione della Commissione Mista, tenutasi a Roma il 5-6 agosto 1998, ha consentito di porre le basi per ridurre la portata di un contenzioso che si trascina dagli anni '50, concordando di suddividere la trattazione delle relative problematiche in tre distinti punti:

definizione di intese tecniche tra le rispettive Marine atte ad impedire il ripetersi degli incidenti che, anche nel recente passato, hanno comportato l'impiego delle armi;

l'avvio di consultazioni a livello di giuristi ed esperti con l'obiettivo di pervenire alla definizione dello « status » giuridico delle acque del Canale di Sicilia con particolare riferimento alla zona denominata « Mammellone »;

promozione di iniziative di collaborazione bilaterale nel settore ittico, principalmente nella forma delle società miste e delle associazioni temporanee d'impresa.

Il primo obiettivo è stato conseguito il 10 novembre 1998, con la firma da parte dei capi di Stato Maggiore delle Marine Militari dei due Paesi della « Intesa tecnica riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare ed a facilitare la collaborazione operativa », concernente le misure di reciproca fiducia in mare. Ad essa ha fatto seguito, il 14 giugno 1999, la firma di un Addendum con il quale le due marine hanno concordato un sistema di comunicazione comune per evitare le incomprensioni verificatesi nel passato nelle fasi di controllo congiunto sui movimenti dei motopescherecci italiani. A seguito di questi Accordi non vi sono più stati eventi in cui si sia fatto ricorso alla forza, o comunque a comportamenti pericolosi o potenzialmente escalation nel corso delle operazioni in mare.

L'8 e 9 febbraio scorso ha avuto luogo a Tunisi la prima riunione del Gruppo misto italo-tunisino di giuristi assistiti da esperti sullo stato giuridico delle zone di mare situate tra i due Paesi, per un approfondito scambio di vedute sulle rispettive posizioni e per delineare possibili ipotesi di soluzione al conflitto di interessi in materia. Le varie ipotesi emerse sono attualmente in via di elaborazione e verranno esaminate in dettaglio nella seconda riunione del Gruppo, di prossima convocazione. Si è comunque concordato, nelle more di non modificare lo « status quo ».

Le concrete prospettive di accrescere la collaborazione economica bilaterale nei settori della pesca e dell'acquicoltura hanno formato oggetto di una missione a Tunisi, nel gennaio 1999, di una delegazione di operatori di Mazara del Vallo organizzata dalla Federazione italiana degli Armatori (Federpesca). Con le controparti della Union Tunisienne des Armateurs de Pêche (UTAP) sono stati esaminati gli aspetti della normativa tunisina rilevanti ai fini della costituzione di società miste, quali: agevolazioni doganali, fiscali e contributive; con-

tributi statali a fondo perduto; capitale minimo (1.000 dinari tunisini) e mezzi propri per almeno il 30 per cento; limiti alla partecipazione straniera al capitale delle società miste (50 per cento nella pesca; 66 per cento nell'acquicoltura; senza limiti per l'indotto industriale relativo); anzianità dei battelli (la legislazione vigente impone il requisito che i motopescherecci stranieri conferiti alle società miste non superino i 10 anni di età).

Due misure legislative a favore delle società miste nel settore della pesca, la cui adozione da parte tunisina è avvenuta lo scorso luglio in concomitanza con la visita a Tunisi dell'On. Ministro Dini, dovrebbero consentire il superamento dei principali ostacoli che hanno sino ad ora frenato la costituzione di società miste italo-tunisine nel settore, considerata un obiettivo strategico in vista di ricondurre l'annoso contenzioso bilaterale in un'ottica di partenariato e di sfruttamento condiviso e razionale delle risorse. Esse prevedono l'innalzamento della quota di capitale conferibile da un investitore straniero per la costituzione di una società mista dal 50 per cento al 66 per cento e l'aumento del contributo statale a fondo perduto per i nuovi progetti di pesca nella zona nord del paese dall'8 per cento al 25 per cento; contestualmente, il limite massimo per ogni nuovo progetto di investimento nel settore della pesca è stato elevato a 3 milioni di dinari tunisini (4,5 miliardi di lire).

Lo scorso mese di giugno è stato finalizzato un primo accordo di società mista di nuova generazione nel settore della pesca tra un'impresa italiana ed una tunisina, mentre altri tre sono attualmente in fase conclusiva di negoziato.

Si segnala inoltre che con un apposito Regolamento (n. 2847/93, integrato dal Reg. n. 686/97), la Commissione UE ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio del 2000, tutte le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 24 metri dovranno portare a bordo un sistema satellitare (la cosiddetta « Blue Box ») che consentirà ad ogni centrale operativa nazionale di monitorare il traffico in mare e stabilire con esattezza, in ogni momento, il punto nave. Per il nostro Paese tale nor-

mativa riguarderà dunque un complesso di circa 750 pescherecci e consentirà di stabilire con certezza e di prevenire eventuali azioni illecite di pesca in aree protette o in acque territoriali di altri paesi e di proteggere con la massima efficacia quei battelli che invece dovessero essere oggetto di fermi illegittimi da parte di Autorità straniere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

MARINACCI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

è in atto in tutto il territorio del Parco Nazionale del Gargano, e in modo indiscriminato, l'abbattimento di alberi ad alto fusto nelle aree ricadenti nei comuni di Cagnano Varano, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo in particolare;

il fenomeno ha assunto negli ultimi tempi una preoccupante accelerazione nonostante le denunce dei sindaci e la richiesta alle autorità competenti a vigilare le quali, invece, risultano indifferenti a tale scempio ambientale che così proseguendo comporterà la scomparsa nell'arco di un brevissimo lasso di tempo di un patrimonio unico per valori ambientali e paesaggistici;

le amministrazioni comunali sono impotenti ad affrontare da sole tale rapina del territorio nonostante il loro prodigarsi impegnando nell'opera di vigilanza rurale i propri corpi di polizia urbana e campestre i quali però, per scarsità di personale e per la normativa che li regola, non riescono ad assicurare un controllo esteso a tutti i giorni della settimana e nell'arco delle ventiquattro ore;

la situazione è doppiamente intollerabile e scandalosa in quanto si manifesta in presenza di un Ente Parco istituito proprio per tutelare il territorio nell'interesse sia delle comunità locali che dell'intero Paese e il venir meno dei compiti basilari di tutela comporta la perdita di credibilità dell'Ente di fronte ai cittadini

garganici a cui va riconosciuto l'esclusivo merito di essere stati capaci di preservare tale ambiente naturale fino all'istituzione del Parco, anzi con la sua istituzione e con il riordino del Corpo forestale dello Stato, molte aree, specie boschive e di alto interesse florofaunistico, sono state del tutto abbandonate, anche a causa di una errata dislocazione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato;

si è in presenza quindi di veri e propri ladri di boschi i quali agiscono nella più completa impunità con danni estesi ad un patrimonio boschivo che annovera essenze di grande pregio quali cerrete di oraziana memoria in agro di Sannicandro Garganico, zona Spinapulci, sotto i colpi di motosega tali boschi stanno subendo una veloce agonia e da possibili fonti di sviluppo sono preda, nelle ore più disparate, di gente senza scrupoli che in un attimo distrugge ciò che in anni la natura ha creato -:

se intenda intervenire urgentemente, anche utilizzando nuclei appositi di repressione e vigilanza del Corpo forestale dello Stato, affinché si interrompano i tagli abusivi degli alberi;

se non ritenga assolutamente paradossale e contraddittoria, con gli intenti di tutela propri del Parco nazionale del Gargano, una legislazione che stabilisce da un lato attenta e meticolosa preservazione della fauna selvatica mentre dall'altro ignora la necessità di tutelare il patrimonio boschivo in cui questa fauna vive, trovandovi il necessario rifugio e sostentamento alimentare. (4-21712)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione indicata concernente l'abbattimento di alberi ad alto fusto su tutto il territorio del Parco Nazionale del Gargano, si riferisce quanto segue.*

Premesso che la competenza territoriale nell'ambito del Parco Nazionale del Gargano è del Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale di Umbra, si fa presente che il fenomeno dei tagli furtivi sul Gargano viene attentamente seguito dal

Corpo Forestale attraverso un'assidua attività di vigilanza.

Il Comune di Monte Sant'Angelo ha fatto presente che il prelievo di legna avviene nelle zone dove sono presenti piante già danneggiate dalle nevicate del 1995, e che detta operazione viene effettuata soprattutto in ore notturne quando il servizio di vigilanza è molto ridotto.

Il Corpo di Polizia Municipale svolge quotidianamente dalle prime ore del mattino alle ore serali un servizio di sorveglianza nelle aree interne al territorio comunale, le più ricche di boschi.

Considerata la vastità del territorio boscato, risulterebbe comunque insufficiente l'attuale dotazione di organico destinato a tale compito.

Viene quindi proposto un rafforzamento del Corpo di Polizia Municipale o di quello delle Guardie Forestali, oppure di valutare l'opportunità di istituire un nuovo Corpo di Guardia del Parco, cosa comunque non probabile visto l'attuale dettato normativo della legge 394/91.

Risulta che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia ha finanziato con la Misura 4.2.4. del POP Puglia 1994/1999, due progetti di miglioramento boschivo in località Spinapulci, dei quali uno realizzato dal Comune di Sannicandro Garganico, e l'altro dalla Comunità Montana del Gargano.

Per tali interventi selvicolturali, attualmente ultimati, è stata esercitata l'alta sorveglianza da parte dell'I.R.I.F. di Foggia, dalla quale non è emerso nessun taglio indiscriminato di piante, ma solo lavori effettuati a regola d'arte.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MARTINAT. - *Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:*

nell'ottobre 1997 il ministro dell'ambiente indirizzava a vari enti e organismi, tra cui il consiglio nazionale delle ricerche, gli enti parco, le accademie scientifiche, eccetera, una richiesta relativa alla « imminente scadenza (16 novembre 1997)

della Consulta tecnica per le aree naturali protette, dovendo procedere al rinnovo dell'organismo ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 394 del 1991 »;

a seguito di tale richiesta sono pervenute dai suddetti enti numerose indicazioni, corredate dei relativi *curricula*;

ad oggi, a circa sei mesi dalla scadenza della Consulta tecnica per le aree naturali protette, questo organismo continua ad operare nella sua vecchia composizione, con pronunciamenti e interventi a congressi e dibattiti esterni, pur dovendosi considerare ormai decaduto ai sensi delle normative vigenti —:

per quale motivo non si sia provveduto, pur in possesso di tutti i requisiti e le designazioni necessarie, a ricostituire questo organismo ministeriale;

se la proroga oltre ogni ragionevole esigenza amministrativa funzionale alla ricomposizione sia compatibile con le norme in vigore, le quali prevedono la decadenza automatica e l'eventuale commissariamento degli organi dello Stato (enti, eccetera) non rinnovati entro le scadenze di legge. (4-17518)

MARTINAT. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato in data 15 maggio 1998 l'atto ispettivo n. 4-17518 in cui si segnalava che pur a fronte della scadenza del 16 novembre 1997, la consulta tecnica per le aree naturali protette del ministero dell'ambiente non era ancora stata rinnovata;

tale atto ispettivo è rimasto senza risposta;

nell'interrogazione si segnalava anche che questo organismo, già scaduto, continuava ad operare nella sua vecchia composizione, con pronunciamenti ed interventi anche esterni;

il dottor Gianluigi Ceruti, esponente politico dei Verdi, per i quali ha rivestito molti incarichi anche a livello nazionale,

continua a qualificarsi in iniziative pubbliche come « presidente della consulta tecnica per le aree naturali protette del Ministero dell'ambiente », millantando una carica dalla quale è ormai decaduto trattandosi di un organo scaduto da oltre un anno;

la prossima manifestazione in cui si prevede la presenza del dottor Ceruti in tale inesistente veste è prevista per il 12 dicembre 1998 a Perugia, nell'aula magna dell'Università degli studi;

molte di queste manifestazioni sono volte a promuovere iniziative editoriali commerciali dello stesso Ceruti, che richiede in quella veste ad enti pubblici, privati e locali l'acquisto di copie di volumi da lui curati —:

se sia al corrente di tale biasimevole comportamento, perseguibile ad avviso dell'interrogante anche sotto il profilo penale;

se risultino corrisposte indennità e rimborsi di missione nei confronti del presidente della suddetta consulta dal novembre 1997 in poi, in che data, per quali località, di che importi e da chi siano stati firmati i relativi incarichi di missione. (4-21160)

RISPOSTA. — *In riferimento alle interrogazioni parlamentari indicate, concernenti la Consulta Tecnica per le aree protette, si riferisce quanto segue.*

In ordine al mancato rinnovo dei membri della Consulta Tecnica per le Aree naturali protette alla data del 10.12.1998, lamentata dall'interrogante, si segnala che il complesso iter procedurale previsto dalla legge per detto rinnovo era stato tempestivamente attivato dal Ministro dell'Ambiente rispetto ai termini di scadenza della Consulta. Tuttavia, poiché l'articolo 3 comma 7 della legge 394/91 prevede che i nove membri della consulta vengano così scelti: tre da una rosa di nomi forniti dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno sulla base di una rosa di nomi presentata dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana e

dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e due scelti da una rosa di nomi presentata dai Presidenti dei parchi nazionali e regionali. L'iter ha richiesto un rilevante lasso di tempo per giungere alla conclusione.

Il decreto di nomina dei nuovi membri della Consulta è stato comunque vistato dai competenti organi di controllo in data 16.11.1998.

Si rappresenta che il Dicastero non ha mai conferito all'organo in questione alcuna indicazione diretta a consentire la prosecuzione del mandato dello stesso oltre i termini previsti dall'ordinamento.

Per quanto riguarda l'Avvocato Ceruti, si precisa che, laddove il medesimo abbia partecipato a manifestazioni, incontri e quant'altro, gli stessi, devono ritenersi svolti a titolo personale e non su mandato dell'onorevole Ministro né tanto meno della Direzione Generale della Conservazione della Natura. Pertanto a tale titolo all'Avvocato Ceruti non sono state corrisposte né indennità né rimborsi spese.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MIGLIORI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

da quasi trenta anni nel comune di Londa (FI) è stato realizzato un invaso delle acque dei corsi d'acqua Rincine e Moscia, comunemente indicato come « lago di Londa » e, di fatto, attrattiva turistica di tale comune;

il lago di Londa si trova in precarie condizioni igieniche, di pulizia nonché di sicurezza;

le istituzioni locali paiono non essere in grado di assicurare elementari condizioni di igiene e di sicurezza —:

quali iniziative intenda assumere — anche di intesa con la protezione civile — ai fini del disinquinamento e della sicurezza del lago di Londa. (4-04093)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata si fa presente che il Lago di Londa, così impropriamente chiamato, è un bacino di accumulo dotato di sbarramento di ritenuta, in cui confluiscono le acque del torrente Rincine, è situato al centro di un'ampia zona verde all'interno della quale trova collocazione un'edilizia residenziale di tipo estensivo, realizzata intorno agli anni '70 sulla pendice del versante sinistro dell'invaso.

La realizzazione di detti edifici è avvenuta prescindendo dalla realizzazione delle opere infrastrutturali, a cominciare da un'adeguata rete fognaria per lo smaltimento dei liquami. Tale condizione ha prodotto come esito finale che numerosi edifici, e precisamente tutti quelli per i quali non è stato possibile l'allacciamento al collettore a monte, sono provvisti di impianto a smaltimento o simile.

Tale situazione grava sullo stato di salute del « Lago », per migliorare il quale è stata programmata una serie di interventi, sia di risanamento igienico che ambientale, che consistono in:

1. Realizzazione di un collettore fognario di raccolta di tutti gli scarichi esistenti nella citata zona non recapitanti in pubblica fognatura. Il collettore sarà collocato lungo la sponda sinistra del lago e allacciato al collettore già esistente in un'altra zona del comune.

2. Operazione di dragatura del fondale dei depositi di limo accumulatisi e campionamenti degli stessi per verificarne le caratteristiche chimico-fisiche e granulometriche e poterne prevedere usi compatibili o lo smaltimento.

I suddetti interventi fanno parte di un piano di risistemazione paesaggistico-ambientale dell'intera area, che attraverso la realizzazione di opere mirate a migliorarne la fruibilità, consenta, nel rispetto dell'ecosistema lacustre recuperato, la creazione di un parco urbano attrezzato.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PARRELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

durante l'ultimo conflitto mondiale gli italiani deportati in Germania sono stati almeno 500 mila (vedasi i verbali dell'ambasciata a Berlino della Repubblica sociale italiana del 12 e 13 gennaio 1945);

la Repubblica Federale Tedesca si è dichiarata disponibile a pagare agli « schiavi di Hitler » un risarcimento danni per il cui avrebbe stanziato la somma di 4 miliardi di dollari;

il governo polacco per primo ha già richiesto per i propri connazionali il ristoro e, allo stato, quello italiano non risulta abbia preso alcuna iniziativa in proposito malgrado, come sembra, sia stato sollecitato dallo stesso ambasciatore U.S.A. in Italia il cui governo avrebbe assunto la funzione di referente di coordinamento nella materia *de qua* —:

se e quali iniziative il Ministro degli affari esteri abbia assunto al riguardo;

se vi siano state e a quale punto si trovino dette iniziative;

se non vi sono state quando e come intenda intraprenderle. (4-25334)

RISPOSTA. — *Il Cancelliere tedesco Schroeder ha annunciato nel febbraio scorso l'istituzione di un Fondo di compensazione finanziato, per ora, con gli apporti di grandi Società private tra cui la Volkswagen, la Siemens, la Krupp, la Deutsche Bank, la Dresdner Bank ed altre, con la possibilità che in futuro vi siano ulteriori concorsi finanziati da parte di Enti pubblici.*

Il Fondo in questione, del quale non è attualmente ancora nota l'esatta consistenza finanziaria, verrà destinato sia a corrispondere contributi in favore degli ex lavoratori coatti in Germania che a promuovere iniziative umanitarie. Esso, tuttavia, non è ancora operativo in quanto restano da definire alcuni aspetti, tra cui, in particolare, le modalità di accesso da parte dei richiedenti.

Comunque, poiché il problema si presenta complesso e comporta diverse impli-

cazioni soprattutto, negli Stati Uniti, a causa dei ricorsi collettivi che ex lavoratori coatti hanno intentato in quel Paese contro le imprese tedesche, si è reso necessario approfondire i sopracitati aspetti anche con il concorso statunitense.

Il Governo italiano si è sollecitamente attivato, tramite l'Ambasciata d'Italia in Bonn, al fine di tutelare le aspettative dei nostri connazionali, ex lavoratori coatti, in vista di uno sbocco positivo del problema degli indennizzi.

Inoltre, tale complessa questione, per la sua particolare delicatezza e la comprensibile sensibilità di coloro che hanno dovuto subire gli effetti di quella violenza, viene costantemente seguita dal Ministero degli Esteri, in stretto raccordo sia con le Associazioni interessate che con gli ex lavoratori coatti che si sono rivolti ai competenti uffici ministeriali al fine di ottenere le necessarie informazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia vero che la sezione femminile della casa circondariale di Ancona sia stata destinata a sezione transito pentiti;

se sia vero che tale sezione non offre alcuna garanzia di sicurezza dal momento che è agevole scavalcare il muro del cortile passeggi e che tale struttura fa capo a sé stante e, pertanto, è individuabile facilmente dall'esterno ed, in particolare dall'alto, potendo, quindi, essere oggetto di attentati;

se sia vero che la struttura in parola è nata originariamente per ospitare ristretti semiliberi e, pertanto, l'angusto spazio destinato ai passeggi detenuti in realtà era solo una apertura che doveva servire per far prendere luce ai locali circostanti;

se sia vero che dopo più di un anno dalla destinazione della suddetta sezione a transito per collaboratori nessun ristretto

pentito sia mai giunto in tale struttura e ciò a dimostrazione dell'inutilità della sua destinazione;

se sia vero che, premesso quanto appena detto, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria abbia ultimamente dato disposizioni affinché venissero realizzate nella ex sezione femminile della casa circondariale di Ancona due sale per videoconferenze dai ben noti ed elevati costi;

se sia vero che la sezione semiliberi della casa circondariale di Ancona sia, al momento, collocata al piano terra della caserma agenti;

se non sia quindi opportuno rivedere la destinazione della ex sezione femminile della casa circondariale di Ancona affinché nella stessa sia spostata la sezione semiliberi già esistente nella struttura. (4-20941)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata si comunica che nell'autunno 1997 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ritenne opportuno destinare la sezione femminile annessa alla casa circondariale di Ancona a sezione detentiva per esigenze giudiziarie, in loco, di detenuti con particolare posizione processuale.

Tale destinazione, peraltro, venne decisa in ragione delle suddette prioritarie necessità, avuto anche riguardo alla sostanziale mancata utilizzazione della sezione femminile per assenza di detenute e considerato che, alle eventuali ridotte esigenze del distretto, si poteva agevolmente sopperire con la vicina sezione femminile della casa circondariale di Pesaro.

La struttura in argomento presenta le seguenti caratteristiche:

l'altezza dei due lati del muro perimetrale del cortile passaggi è di soli m. 3,80; a metà altezza sono inserite delle finestre per cui lo scavalco ed il conseguente raggiungimento del tetto è agevole;

la struttura, inoltre, fa capo a sé stante ed è individuabile dall'esterno e in particolare dall'alto;

la limitatezza degli spazi della sezione unitamente all'angusta ed unica struttura

esterna che veniva utilizzata come cortile passeggi per le detenute, fa pensare che la ex sezione femminile non fosse architettonicamente nata con tale scopo; in particolare l'ex cortile passeggi ha la precisa funzione di illuminare i locali che si sviluppano tutt'intorno ma, effettivamente, è esposto agli agenti atmosferici e non appare idoneo all'uso cui è destinato.

Peraltro, da quando la ex sezione femminile è stata destinata a transito collaboratori, nessun detenuto collaboratore di giustizia ha fatto accesso alla struttura.

Si rappresenta, poi, che le camere di pernottamento per i detenuti in semilibertà sono ubicate al piano terra della caserma agenti.

In relazione alla nuova disciplina, introdotta in ambito giudiziario dalla legge 7.1.1998, n. 11 (videoconferenze), nel programma di ampliamento dei locali penitenziari attrezzati per la partecipazione al procedimento penale a distanza, si è ritenuto necessario avviare la realizzazione, presso la ex sezione femminile di Ancona, di due apposite salette.

Allo stato non si è sostenuta alcuna spesa, in quanto la fattibilità dei relativi lavori dovrà essere accertata da parte dei tecnici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel corso di apposito sopralluogo presso l'istituto.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

PISAPIA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con nota in data 23 febbraio 1999 e successive richieste l'organizzazione sindacale Uil-Uidag ha chiesto la revoca del provvedimento dell'Avvocato generale presso la corte d'appello di Milano del 19 febbraio 1999 concernente l'applicazione di personale amministrativo alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale, in quanto adottato senza la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali e in asserita violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del-

l'articolo 18 dell'accordo nazionale del 27 agosto 1998 sulla mobilità interna del personale;

con circolare in data 2 aprile 1999 la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia ha invitato i capi degli uffici ad attuare l'intera procedura delle applicazioni « nel rispetto delle norme che prevedono il corretto svolgimento delle relazioni sindacali »;

sulla base di tale circolare, l'organizzazione sindacale Uil-Uidag ha reiterato la richiesta di revoca del provvedimento dell'avvocato generale e ha chiesto l'immediata convocazione delle organizzazioni sindacali per la determinazione dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale, ma tali richieste non hanno avuto riscontro alcuno —:

quali siano le valutazioni circa i fatti riferiti in premessa e quali determinazioni abbia adottato o intenda adottare al riguardo. (4-23910)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che è stata interessata la competente articolazione ministeriale la quale ha fatto presente che nel caso specifico le questioni attinenti le procedure adottate in ordine all'applicazione di personale, disposta dall'Avvocato generale dagli uffici della Procura circondariale di Milano all'ufficio di Procura della Repubblica della stessa sede, non hanno più ragion d'essere, atteso che la riforma del Giudice unico, in vigore dal 2 giugno 1999, ha unificato i due uffici.*

Tuttavia la predetta Direzione Generale ha manifestato l'intenzione di emanare, a breve, una circolare per dissipare dubbi interpretativi che vengono posti, anche per le vie brevi, dagli uffici giudiziari in ordine a precedenti disposizioni in materia di applicazioni di personale.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

PISCITELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 13 ottobre 1994 è stato bandito un concorso pubblico per esami a 101 posti del profilo professionale di direttore di area pedagogica dell'amministrazione penitenziaria (ottava qualifica funzionale) e l'espletamento delle relative prove è stato, senza indicazione di alcuna motivazione, ripetutamente rinviato, causando disillusione e sconforto nei giovani aspiranti laureati —:

quali siano le reali motivazioni che hanno determinato un così grave ritardo nello svolgimento della procedura concorsuale. (4-20961)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato quanto segue.*

I ripetuti rinvii del diario delle prove d'esame del concorso a 101 posti di « Direttore di area pedagogica » sono stati determinati dall'obbligo, per l'Amministrazione, di uniformarsi alla decisione del Consiglio di Stato circa l'estensione ad altre figure professionali delle disposizioni di cui all'articolo 40 L. 395/90, da attuarsi mediante un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello datato 19.2.1992.

Nelle more dell'elaborazione del nuovo schema del Decreto Presidenziale, che ha incontrato la decisa e ferma opposizione ad ogni interpretazione estensiva della norma da parte degli altri Dicasteri interessati alla questione, è intervenuta la legge finanziaria per il 1998 che ha sancito la cessazione dell'efficacia del citato articolo 40 L. 395/90.

Pertanto, venuta meno la possibilità di emanare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica finalizzato all'inserimento di ulteriori figure professionali da equiparare al personale dirigente e direttivo della P.S., sono venute a cadere le motivazioni che avevano, a suo tempo, determinato i continui rinvii del diario delle prove di esame del concorso de quo.

Nel frattempo il nuovo C.C.N.L. del Comparto Ministeri ha introdotto un diverso sistema di classificazione del perso-

nale con la previsione di percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale, già individuati dalla legge 59/97, e l'Amministrazione ha deciso di revocare tutti i bandi di concorso, relativi ai profili professionali di VIII qualifica funzionale, al fine di uniformare il suo comportamento alla sopravvenuta disciplina contrattuale; i provvedimenti di revoca sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 74 del 17 settembre 1999.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

PREVITI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la chiesa « Gran Madre di Dio », ubicata nel piazzale di Ponte Milvio, nella città di Roma, progettata da Cesare Bazzani e realizzata, nel 1931, da Clemente Busiri Vici per celebrare i 1500 anni del Concilio di Efeso, riveste notevole importanza sotto il profilo artistico, architettonico e culturale;

la parrocchia, oltre a svolgere un ruolo fondamentale per i cittadini del quartiere dal punto di vista spirituale, religioso e pastorale, costituisce anche un importante punto di aggregazione e promozione sociale, culturale ed educativa;

tale importante monumento versa in gravi condizioni in quanto vi sono infiltrazioni d'acqua costanti, che rovinano la struttura e gli affreschi interni;

recentemente si sono staccati delle parti del cornicione, causando una situazione di pericolo per i pellegrini;

sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto transennare anche l'ingresso della Chiesa;

il Consiglio della XX Circoscrizione del comune di Roma ha presentato un ordine del giorno (n. 9 del 12 marzo 1998) chiedendo il personale interessamento del Ministro Veltroni al fine di tutelare tale bene artistico e culturale;

a tutt'oggi non vi è stato alcun intervento di recupero della Chiesa;

quali iniziative intendano adottare al fine di tutelare, anche in vista dell'ormai prossimo evento del Giubileo, un bene culturale di tale inestimabile valore. (4-17733)

RISPOSTA. — In merito ai problemi proposti con l'atto ispettivo indicato, sono stati richiesti elementi all'Ufficio del Programma per Roma Capitale.

Al riguardo il predetto Ufficio fa presente che nel Piano del Giubileo Lazio, non è previsto nella città di Roma, alcun intervento concernente il restauro della Chiesa « Gran Madre di Dio » né risulta inoltrata dai competenti Organi alcuna richiesta in tal senso.

Viene altresì riferito che la Commissione, ex articolo 1 comma 2 della Legge n. 651/96, composta da vari membri tra cui anche il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, delibera circa l'inserimento di un intervento nel Piano del Giubileo, in base alle proposte inoltrate dai vari soggetti istituzionalmente competenti.

Il citato Ufficio rende noto, infine, che il Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 è soggetto a modifiche ed integrazioni, qualora si verificano le circostanze previste dall'articolo 1 comma 3-bis della citata legge e, in tal caso, previa richiesta, la Commissione può esanimare la possibilità dell'inserimento nel Piano dell'intervento in questione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

RUZZANTE. — Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la Confesercenti nazionale, sulla base di un'inchiesta svolta dalla Swg, ha denunciato con particolare riferimento all'area del Nord-Est la presenza di forme di taglieggiamento, di usura e di « pizzo » nei confronti degli esercizi commerciali;

si tratta di un fenomeno nuovo per questa area geografica del Paese, e si ha

l'impressione che le dimensioni siano più preoccupanti di ciò che realmente emerge;

il tutto viene confermato dalla Cna di Montebelluna, la quale ha denunciato che parecchi contoterzisti nelle confezioni sono taglieggiati;

la Cna ha infatti raccolto la testimonianza di un piccolo artigiano il quale, ormai con l'acqua alla gola, ha deciso di vuotare il sacco e spiegare il meccanismo;

secondo la Cna si tratta di un vero e proprio « pizzo » preteso per poter continuare a lavorare e per giunta all'insaputa delle aziende committenti, che sono all'oscuro di quanto avviene ai loro fornitori;

il meccanismo scatterebbe quando il contoterzista che lavora in esclusiva è così indebitato che non può rifiutare neppure quel premio estorto esentasse da chi gestisce i laboratori esterni, che ha il potere di negare o dare il lavoro;

le ditte locali che forniscono il lavoro ai terzisti assumono uno o più responsabili dei laboratori esterni. Questi deve dimostrare capacità organizzativa, e, all'inizio deve ottenere la completa fiducia della società e la totale dipendenza dei laboratori;

per raggiungere il primo scopo applica una riduzione del dieci per cento al capo sul costo preventivamente concordato con la direzione commerciale. Con questa operazione, una ditta che produce settecentomila capi l'anno, dimostra di aver risparmiato circa un miliardo nella produzione. Malgrado tale prezzo imposto, riesce ancora a far contenti i terzisti, se li accaparra e li lega con una forma esclusiva di lavorazione senza contratto, badando bene a mantenerli divisi tra di loro ed evitare qualsiasi contatto con la direzione;

dopo due o tre cicli stagionali, scatta la seconda e più onerosa fase. L'abbattimento dei costi raddoppia, passando dal dieci al venti per cento, con conseguente raddoppio del risparmio sulle spalle dei contoterzisti, i quali si trovano a guadagnare quanto un loro operaio in regola.

Dopo il favore al committente, scatta quello personale. Dai terzisti, sotto forma di premio perché fornisce loro lavoro o di prestito senza restituzione, estorce ulteriori trecento lire al capo. Tale somma gli frutta duecentodieci milioni esenti dalle tasse all'anno;

secondo la Cna locale, il fenomeno è diffuso un po' in tutto il trevigiano, e probabilmente anche nel Veneto. A farne le spese sono direttamente i titolari da laboratori terzisti e i loro dipendenti. Nel Veneto ci sono molti piccoli laboratori attivi nel solo settore del tessile abbigliamento —:

quali siano le iniziative che intenda prendere per tutelare gli operatori del settore contoterzista dell'abbigliamento;

in che modo intenda affrontare il dramma del taglieggiamento, dell'usura e del pizzo, che, come testimoniano l'inchiesta della Swg e denunce di questo tipo, non interessa solo le aree meridionali del Paese, ma è ormai diffuso anche al Nord.
(4-06006)

RISPOSTA. — Le pubbliche denunce di alcune associazioni di categoria relative all'esistenza nel Trevigiano ai fenomeni estorsivi perpetrati ai danni di ditte del settore tessile e dell'abbigliamento, che eseguono lavorazioni per conto di altre imprese, sono state oggetto di approfondite indagini condotte dai competenti Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare tempestivamente l'autore della lettera, da cui sono scaturite le citate iniziative delle organizzazioni di categoria, nel titolare di un laboratorio e, successivamente, di appurare che questi aveva effettivamente subito — con le modalità descritte dall'interrogante — un'estorsione da parte di un dipendente di un'impresa di abbigliamento, responsabile dei rapporti con le ditte esterne, prontamente deferito all'Autorità Giudiziaria.

Nel precisare che gli ulteriori accertamenti svolti non hanno evidenziato altri analoghi episodi, si osserva che l'esigenza di

prevenire la diffusione di reati quali l'usura e le estorsioni nel Veneto costituisce una problematica alla costante attenzione delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, le quali hanno da tempo avviato mirate iniziative volte a far emergere l'esistenza di simili manifestazioni delittuose anche laddove manchi, a causa delle intimidazioni e pressioni ricevute, l'istanza punitiva della vittima.

In particolare, per quanto concerne la Provincia di Treviso, si ricorda che il Prefetto di Treviso, oltre ad aver istituito un « numero verde » destinato a ricevere le segnalazioni anche anonime di casi di usura, ha stabilito una proficua collaborazione con gli istituti bancari della Provincia al fine di individuare, grazie anche agli accessi presso la Camera di Commercio e le altre notizie acquisite dalle Forze di Polizia, le fonti dei finanziamenti ricevuti dalle imprese che abbiano avuto difficoltà nell'accesso ai normali canali di credito.

In tutte le province del Veneto, le Forze di Polizia conducono un'intensa attività investigativa che non ha mancato di produrre effetti particolarmente visibili nel contrasto alle estorsioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

SCAJOLA e BERRUTI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

presso il Ministero degli affari esteri operano sia i sindacati confederali che i sindacati autonomi firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;

risulta all'interrogante che l'insediamento della commissione paritetica amministrazione-organizzazioni sindacali per la trattativa integrativa, a causa della ritardata presentazione della piattaforma rivendicativa delle organizzazioni sindacali confederali, procede con lentezza e non ha ancora approfondito alcuni temi cogenti rappresentati dalle organizzazioni sindacali autonome (norme di raccordo per l'estensione del contratto collettivo nazio-

nale di lavoro al personale contrattista di nazionalità italiana, passaggio nei ruoli del Ministero degli affari esteri del personale ivi comandato eccetera);

le organizzazioni sindacali autonome verrebbero discriminate rispetto ai confederali, pur possedendo tutti i requisiti della rappresentatività voluti dalla legge e confermati nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del novembre 1998;

risulterebbero disattese le istanze di dette organizzazioni per l'esercizio della libertà ed attività sindacale che si esplica nella più ampia diffusione delle informazioni nelle assemblee dei lavoratori il cui svolgimento richiede adeguati locali spesso negati dagli organi decisionali del Ministero degli affari esteri —:

quali provvedimenti intenda adottare per imprimere incisività e concretezza alle materie negoziali regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1998-2001 per quanto attiene alla contrattazione integrativa riguardante il personale del Ministero degli affari esteri;

come intenda rimuovere gli accertabili impedimenti all'attività sindacale ed alla diffusione dei comunicati inerenti la natura del lavoro, a causa dei ridotti spazi disponibili per le affissioni — ex articolo 22 legge n. 300 del 1970 — esistenti sia nella sede centrale che negli uffici periferici, anche all'estero, per garantire la libertà sindacale e l'esercizio del diritto di assemblea, accogliendo le richieste delle organizzazioni sindacali con tempestività, senza discriminazioni e favorendone lo svolgimento. (4-25311)

RISPOSTA. — *La trattativa integrativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 è iniziata presso il Ministero degli Affari Esteri lo scorso luglio, non appena i sindacati presenti al Ministero hanno presentato le loro piattaforme; i lavori sono stati avviati in parallelo su numerosi tavoli e su tutte le principali materie. In particolare, è stata avviata la contrattazione sul contratto integrativo 1999-2001, finalizzata a trovare un accordo su un*

documento quadro del ministero che regolerà le relazioni sindacali sino alla scadenza del vigente CCNL.

I lavori si svolgono sulla base dei dati elaborati dall'Amministrazione e delle proposte delle organizzazioni sindacali, al fine di trovare un'intesa sulle modalità di copertura dei posti vuoti nell'organico attuale, degli scalamenti del personale, della formazione finalizzata agli scalamenti stessi. È stato altresì aperto un tavolo di contrattazione dei nuovi profili del personale delle ex qualifiche funzionali; la definizione dei nuovi profili è funzionale agli scalamenti e necessaria per l'organizzazione dei corsi di riqualificazione.

Inoltre, viene garantita un'ampia attività informativa e consultiva nei confronti dei sindacati sulle modalità che l'Amministrazione intende adottare nell'attuazione della legge n. 266/99 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 267/99, con particolare riguardo al riordino della carriera diplomatica, alla revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali, alla riqualificazione e riordino delle ex qualifiche funzionali e degli impiegati a contratto, nonché all'organizzazione del lavoro presso la sede centrale. Accordi separati verranno poi stipulati per materie specifiche quali l'orario di lavoro, la formazione ed i trasferimenti.

L'Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri non ha alcuna intenzione di discriminare le Organizzazioni Sindacali autonome; la prova è data dal fatto che sono da tempo in trattazione ai tavoli sindacali i temi di maggior interesse per tali Organizzazioni, connessi con il regime del personale a contratto e del personale della carriera diplomatica.

È opportuno sottolineare che la libertà sindacale è pienamente garantita nell'ambito del Ministero degli Esteri, in tutte le sue forme e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale in materia. In particolare, ogni richiesta sindacale di poter usufruire di ampi locali per assemblee del personale è stata positivamente riscontrata, e non si sono mai verificati casi in cui, per impedimento ingiustificato da parte dell'Amministrazione, non si siano potute tenere delle riunioni sindacali. Quanto all'in-

formazione sindacale dei lavoratori, l'Amministrazione, nel mettere a disposizione appositi spazi per le affissioni, ha interpellato le stesse organizzazioni sindacali riguardo alle loro specifiche esigenze in materia, allo scopo di poterle soddisfare al meglio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

SCALIA e LECCESE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il signor Sergio Casesi, nato a Castelvetro il 27 luglio 1976, è un cittadino in condizioni familiari difficili;

all'età di 14 anni ha perso la madre, un anno dopo il padre;

il signor Sergio Casesi, con il fratello minore Roberto, è stato affidato ad una zia materna, che andò a vivere con loro;

raggiunta la maggiore età, il signor Sergio Casesi acquisì la tutela del fratello, ancora minorenni, ed i due giovani iniziarono a vivere da soli;

nel novembre del 1997 il signor Casesi avanzò richiesta di dispensa dal compiere la leva, in quanto orfano di entrambi i genitori con funzioni di capo famiglia e fratello minorenni a carico, situazione prevista dall'articolo 22 della legge n. 191 del 1975;

il 24 giugno 1998 il consiglio di leva di Torino respinse la richiesta del signor Casesi in quanto « il fratello Roberto sta per raggiungere la maggiore età, per cui il titolo decadrà prima che il richiedente sia chiamato a prestare servizio militare »;

il signor Casesi lavora attualmente presso l'orchestra regionale lombarda, con un contratto di formazione che scadrà a gennaio 2000, e percepisce uno stipendio mensile di lire 2.300.000. Il fratello percepisce una pensione di lire 1.350.000 mensili ed un assegno bimestrale di lire 400.000. La famiglia sta pagando un mutuo mensile di circa 400.000 lire al mese;

risulta chiaro che, se si dovesse dar seguito a quanto deciso dal consiglio di leva di Torino, il fratello minore dovrebbe abbandonare gli studi per cercarsi un lavoro, risultando arduo vivere e pagarsi il mutuo della casa con poco più di lire 1.500.000 mensili;

nel frattempo il signor Sergio Casesi si è dichiarato obiettore di coscienza, con la speranza di poter almeno stare vicino al fratello minore. Tale scelta tuttavia gli preclude la possibilità di avanzare richiesta di esonero per eventuali esuberi rispetto al gettito di leva per ciò che riguarda il servizio civile. Infatti, come ben si sa, dal 1972 ad oggi non è mai stato fissato il fabbisogno annuale di giovani da avviare al servizio civile;

la situazione sopra descritta si evidenzia come chiaramente in contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della famiglia e del diritto allo studio delle giovani generazioni —;

come intenda attivarsi al fine di concedere al signor Sergio Casesi la dispensa dal compiere la leva obbligatoria, al fine di garantire la stabilità economica e sociale della famiglia di cui fa parte, oltre a garantire il diritto allo studio del fratello minore. (4-24126)

RISPOSTA. — La Direzione Generale della Leva, dopo aver acquisito ed esaminato tutta la documentazione presentata dal giovane Sergio Casesi al Consiglio di Leva di Torino per ottenere la dispensa dal servizio militare, in quanto orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia (situazione prevista dall'articolo 22 n. 3 della legge 191/75), ha ritenuto che il diniego del citato Consiglio di Leva non fosse stato emesso in piena legittimità.

Pertanto, con determinazione datata 27 luglio scorso, la precedente decisione è stata annullata ed il giovane Sergio Casesi ha ottenuto la dispensa dal servizio di leva.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SELVA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

dopo il blocco dei lavori della ricostruzione del teatro « La Fenice » a Venezia, ora si blocca anche il processo che è stato rinviato a settembre;

secondo quanto riportato dalla stampa il presidente della camera penale veneziana, avvocato Eugenio Vassallo ha dichiarato di aver già ribadito da tempo che l'organico del tribunale di Venezia è stato ampiamente sottovalutato dal Consiglio superiore della magistratura;

a giudizio di Vassallo, a fronte di processi di importante rilevanza nazionale, c'è un numero di giudici e di pm che non corrisponde in proporzione ad altri tribunali, come quello di Milano, dove c'è il quadruplo di magistrati, se non addirittura il quintuplo;

anche il pubblico ministero Felice Casson non ha risparmiato una battuta polemica rilevando che le note carenze di organico non danno la possibilità di fare indagini causando poi l'arenamento dei processi e che le responsabilità della situazione sono dei vertici della magistratura veneziana e del Consiglio superiore della magistratura —;

quali interventi si intendano assumere per adeguare l'organico dei giudici alla mole dei processi penali e civili in corso e da svolgere. (4-26405)

RISPOSTA. — Appare opportuno preliminarmente ricordare che lo scopo della revisione delle piante organiche prevista dal decreto Legislativo n. 51/98 è stato di operare una corretta ed efficace redistribuzione delle risorse esistenti; essa in aderenza alla volontà del legislatore delegante trasfusa nel decreto delegato, non poteva, quindi affrontare il tema della revisione dell'organico complessivo della magistratura.

Conseguentemente, in assenza di aumento dell'organico si è potuto procedere solo ad interventi correttivi della distribuzione fra i diversi uffici di ciascun distretto

dei magistrati in tale ambito operanti, con spostamenti talora imposti direttamente dal nuovo assetto normativo (come nel caso delle sezioni lavoro presso le corti di appello) e in altri casi ritenuti necessari per porre rimedio a situazioni di evidente spe-requazione e di grave disfunzione.

La situazione degli uffici giudiziari di Venezia è stata attentamente valutata in sede di attuazione della riforma del giudice unico di primo grado e di essa si è tenuto conto nell'elaborare le nuove piante organiche, ai sensi dell'articolo 33, del d.lgs. 51/98 ovviamente nei limiti consentiti dalle indicate finalità.

Nella fase di studio per la determinazione delle nuove piante organiche, con riferimento al distretto di Venezia, è emersa infatti una situazione di grave sofferenza del tribunale di quella città che, fra l'altro, risente pesantemente dell'afflusso di ricorsi e di appelli che in materia di riesame gravano sul capoluogo distrettuale.

Assolutamente necessario appariva poi il rafforzamento dell'ufficio requirente a ragione dei carichi di lavoro elevatissimi, sia rispetto alle medie distrettuali (+ 65 per cento, + 56 per cento rispettivamente per le iscrizioni sul registro « noti » e le « attività »), sia rispetto a quelle calcolate per uffici similmente dimensionati (+ 82 per cento, + 67 per cento).

Il progetto elaborato in un primo tempo prevedeva un aumento di organico esclusivamente per l'ufficio requirente. In tal modo poi si sarebbe corso il rischio di aggravare ulteriormente la situazione del Tribunale. In considerazione di quanto sopra si è ritenuto opportuno aumentare di due unità l'organico sia del Tribunale sia della Procura della Repubblica passato da 56 a 58 unità e da 20 e 22 unità.

Tale intervento, seppure assai significativo alla luce dei criteri di determinazione delle piante organiche ai sensi del D.Lgs. 51/98, ha avviato solo in parte alle gravi difficoltà operative del Tribunale di Venezia e non ha neppure consentito il pieno riequilibrio della situazione, con riguardo a carichi di lavoro rispetto agli omologhi uffici di Milano, di Firenze e Bologna.

Infatti nonostante gli organici dei predetti uffici delle città di Milano, Firenze e Bologna siano stati ridotti e quelli di Venezia aumentati, i carichi di lavoro per i singoli magistrati di quest'ultima città rimangono ancora notevolmente superiori.

Va peraltro rilevato che al fine di risolvere definitivamente la problematica, sono allo studio, da parte delle competenti articolazioni ministeriali, le possibili iniziative legislative intese a realizzare entro breve tempo l'aumento complessivo dell'organico della magistratura anche con l'introduzione di procedure accelerate per l'espletamento dei relativi concorsi.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

le pensioni di anzianità del personale militare sono disciplinate dalle seguenti leggi: legge n. 113 del 1954, per la categoria degli ufficiali; legge n. 599 del 1954 per i sottufficiali e legge n. 1168 del 1961, per i vicebrigadieri e i militari;

tali leggi prevedono il diritto di recesso dal servizio permanente, con diritto a pensione, al raggiungimento di un periodo minimo di servizio effettivo (25 anni per gli ufficiali), a prescindere dall'età anagrafica;

nella originaria formulazione, rimasta in vigore fino all'intervento della legge n. 662 del 1996, all'atto della cessazione dal servizio, il militare veniva posto in una delle categorie del congedo (ausiliaria, riserva o congedo assoluto) a seconda del livello di idoneità;

il personale della categoria ausiliaria permane costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamato a prestare servizi con divieto di svolgere attività incompatibili;

alla posizione di ausiliaria è connesso il diritto ad un particolare trattamento economico costituito da una indennità annua lorda, non reversibile, pari a circa l'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo;

il collocamento in congedo avviene mediante un obbligatorio procedimento amministrativo che viene attivato dalla domanda di cessazione dal servizio permanente (o di congedo) presentata dal militare e che ha carattere vincolato e dichiarativo, essendo volto ad accertare unicamente il possesso dei requisiti di anzianità di servizio ed il livello di idoneità richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di recesso e per l'individuazione della categoria di congedo spettante;

tale attività amministrativa può, di fatto, essere svolta istantaneamente, nella stessa giornata di ricezione della domanda, giacché l'amministrazione è già in possesso dei dati anagrafici e sanitari dell'istante, sicché l'idoneità fisica al servizio di ausiliaria viene data per scontata in personale che proviene dal servizio permanente effettivo (cfr. circolare n. 114/2/681/4321 del 4 marzo 1996 dello Stato Maggiore difesa-I reparto personale);

al termine di tale procedimento, il militare viene posto in ausiliaria per atto dovuto, esclusivamente in relazione all'obiettivo possesso del relativo requisito di idoneità, a nulla rilevando una espressa domanda in tal senso formulata dall'interessato od una qualsivoglia valutazione discrezionale dell'amministrazione, come chiaramente si ricava dalla lettera della legge e come esplicitamente stabilito dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato - Sezione III - par.n.1660 del 21 gennaio 1992, Mirizzi c. Ministero Finanze);

la disciplina pensionistica in argomento, pertanto, prevede come essenziale per l'esercizio del diritto di recesso la presentazione di una « domanda di cessazione dal servizio permanente effettivo (o di congedo) », mentre non è prevista né

richiesta una « istanza di collocamento in ausiliaria » la quale non ha alcun effetto o incidenza nel procedimento di cessazione dal servizio a domanda;

di conseguenza, le amministrazioni militari, alla ricezione di una domanda che contenesse unicamente l'istanza di collocamento in ausiliaria, dovevano ritenerla irregolare e darne istantanea comunicazione all'interessato per la regolarizzazione, a norma dei decreti ministeriali 603 del 1993 (articolo 11, comma 4), 678 del 1994 (articolo 3, comma 4) e 690 del 1996 (articolo 9, comma 4);

il decreto-legge 505 del 1996, concernente « Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare », è intervenuto sulla delineata disciplina delle pensioni di anzianità dei militari stabilendo che, dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, il collocamento in ausiliaria del personale militare avvenisse esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito;

decaduto tale decreto-legge per mancata conversione, è stato emanato il decreto-legge n. 606 del 1996 che ha sancito, letteralmente, che « ... a decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1° gennaio 1997 »;

la disposizione contenuta nel decreto legge 606 del 1996, inibendo agli Enti militari l'esame delle domande di collocamento in ausiliaria, vuole in concreto sollevare gli stessi dall'obbligo di dar corso, durante il periodo 28 settembre 1996-1° gennaio 1997, al procedimento amministrativo conseguente alle istanze all'uopo ricevute;

al fine di stabilire il campo di applicazione della disposizione si deve, dunque, far riferimento alla legge n. 241 del 1990

ed ai decreti ministeriali sopracitati, attuativi degli articoli 2 e 4 della stessa legge, dal cui contesto si ricava che i procedimenti amministrativi (« presa in esame ») decorrono dalla data di ricezione della domanda (che viene attestata dal timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione o, per le domande inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla ricevuta costituita dall'avviso stesso);

il decreto-legge n. 606, pertanto, non poteva trovare applicazione per tutti i procedimenti amministrativi che fossero già in corso alla data del 27 settembre 1996, intendendo per tali quelli attivati da istanze « ricevute » prima di tale data;

d'altronde, non sarebbe ammissibile estendere, per via interpretativa, il campo di applicazione di una norma fino al punto di far retroagire i suoi effetti oltre il termine (già retroattivo) esplicitamente fissato dalla medesima norma (28 settembre 1996), come è invece avvenuto ad opera delle Amministrazioni militari anche a causa di una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della Ragioneria Generale dello Stato (Circolari nn. 136700 del 9 luglio 1997 e 40764 del 14 luglio 1997) che ha sanato solo le posizioni di coloro che avevano ottenuto il decreto di congedo entro la medesima data;

un'interpretazione estensiva che facesse ricadere sotto la vigenza del decaduto e retroattivo decreto-legge 606, peraltro, non è accettabile perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra posizioni identiche (domande presentate prima del 28 settembre) che siano state esitate diversamente (una prima e l'altra dopo il 28 settembre) solo a causa della diversa capacità o zelo posta in essere da Enti e responsabili amministrativi, peraltro, distinti a seconda delle Amministrazioni militari e, nell'ambito delle medesime, della categoria di appartenenza dell'istante;

il decaduto decreto-legge n. 606/1996, in ogni caso, non ha potuto, durante la sua vigenza, produrre alcun effetto o conse-

guenza giuridica atteso che esso, esplicitamente, si applica alle sole « domande di collocamento in ausiliaria » le quali, come sopra esposto, sono prive di qualsiasi incidenza sul procedimento amministrativo di collocamento in congedo che trova il suo presupposto esclusivo ed essenziale nella « domanda di cessazione dal servizio permanente effettivo » a seguito della quale, per atto dovuto, il militare era « ... collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. », come sancito dalla originaria disciplina pensionistica la quale era tornata pienamente ed incondizionatamente in vigore, dopo la decadenza del decreto-legge n. 505/1996, dando luogo a diritti acquisiti;

a riprova, i decreti ministeriali 603 del 1993 e 678 del 1994 — che regolamentano le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 241 del 1990 — non prevedono, nelle tabelle annesse, alcun procedimento amministrativo attivato da domande di collocamento in ausiliaria, bensì solo quello per « cessazione dal servizio a domanda »; mentre circolari del Ministero della Difesa regolamentano solo tale istanza prestabilendone il fac-simile (ad esempio, la nota 6/59 C.G. del 5 ottobre 1986 prevede la richiesta « ...di cessare anticipatamente dal servizio... » a norma dell'articolo 43 della legge 113 del 1954);

per tali motivi, anche la sanatoria contenuta nell'articolo 1, comma 180, della legge n. 662 del 1996 è priva di qualsiasi portata giacché il decaduto decreto-legge 606 non ha determinato effetti o conseguenze giuridiche di sorta;

conseguentemente, tutti i pensionamenti intervenuti sotto la vigenza del decreto-legge n. 606 del 1996 dovevano e devono essere regolati secondo la disciplina pensionistica in vigore all'atto del collocamento in congedo che prevedeva, per obbligo di legge, il collocamento in ausiliaria degli interessati allorché in possesso della prescritta idoneità —;

se risulti che i decreti ministeriali di congedo e collocamento nella riserva siano

stati motivati dalla presentazione di domanda di collocamento in ausiliaria, anziché di quella di cessazione dal servizio o di congedo, effettivamente prodotta dagli interessati;

se, al medesimo fine, gli interessati siano stati indotti, anche a causa di circolari interne non chiare, a presentare nuove domande per il collocamento nella riserva in luogo della precedente che chiedeva correttamente la cessazione dal servizio o il congedo, ovvero dichiarazioni antitetiche ai loro effettivi interessi già rappresentati con l'originaria istanza;

se, pertanto, sia stato sistematicamente omesso di dar corso alle regolari domande di cessazione dal servizio permanente;

quali iniziative e provvedimenti ritengano opportuno adottare per sanare al più presto la posizione dei militari collocati nella categoria della riserva nonostante la chiara inefficacia del decreto-legge 606/1996 ed il possesso del prescritto requisito di idoneità;

se non ritengano opportuno ed urgente riesaminare l'intera disciplina del collocamento in ausiliaria al fine di dare un giusto riconoscimento al personale comunque anziano che si è già avvalso o si avvalga del diritto di cessare dal servizio a domanda, in quanto le modifiche legislative intervenute sull'istituto dell'ausiliaria, non contenendo un'apposita disposizione transitoria, hanno determinato delle palesi disparità di trattamento a danno del personale andato in pensione dopo il 28 settembre rispetto a quello che è stato collocato in ausiliaria. (4-16575)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con i decreti-legge nn. 505 e 606 del 1996 e con la legge n. 662 del 1996 il Governo è intervenuto sulla disciplina pen-

sionistica dei militari con modifiche tendenti a limitare l'esodo del personale;

a tal fine, si è fatto leva su una vera e propria sanzione economica a carico di coloro che avevano deciso di avvalersi della legittima facoltà di cessare anticipatamente dal servizio con diritto a pensione;

infatti, con il primo decreto, poi decaduto, e con la legge n. 662 del 1996 è stato stabilito che il collocamento nella categoria dell'ausiliaria, a decorrere dal 28 settembre 1996, rimanesse facoltà dei soli militari che cessassero dal servizio al raggiungimento del limite di età;

in tal modo i pensionati militari di anzianità sono stati esclusi dal conseguimento del particolare trattamento economico spettante al personale in ausiliaria vedendo vanificata non una mera aspettativa, bensì una certezza consolidata nell'arco dell'intera carriera, visto che l'istituto dell'ausiliaria trova le sue radici già nel regio decreto n. 385 del lontano 1895;

gli interventi antiesodo in argomento appaiono ingiustificati se si consideri che i competenti Ministri disponevano già di adeguati strumenti normativi per ovviare ad eventuali problemi di funzionalità costituiti sia dalla facoltà di differire l'accoglimento delle domande di prepensionamento per gravi motivi di servizio e sia dalla possibilità di richiamo in servizio del personale militare della categoria ausiliaria;

i medesimi provvedimenti sono, poi, in palese contraddizione con la delega prevista dalla stessa legge n. 662 del 1996 finalizzata a facilitare un massiccio esodo di personale militare;

la nuova disciplina, inoltre, non avendo previsto alcuna norma transitoria in modo da evitare i prevedibili effetti sperequativi fra pensioni *ante* e *post* 28 settembre 1996, ha determinato palesi disparità di trattamento a danno del personale andato in pensione dopo il 28 settembre 1996 rispetto a quello che è stato collocato in ausiliaria anche solo il giorno prima, avendo attivato un meccanismo in

conseguenza del quale, pur in presenza dello stesso livello di idoneità fisica, un militare con maggiore anzianità di grado, di servizio e contributiva ha un trattamento pensionistico peggiore di quello del collega di grado, anni di servizio e contributivi inferiori, in palese contrasto con il dettato costituzionale, nonché con la stessa disciplina pensionistica che correla il trattamento di quiescenza al grado rivestito (confronta, ad esempio, l'articolo 43 della legge n. 113 del 1954 che prevedeva che l'ufficiale «... consegue la pensione in relazione al grado rivestito...»);

il richiamato contesto normativo, poi, a causa della sua indeterminatezza, ha causato difficoltà applicative che si sono risolte a danno del personale interessato a causa di errate interpretazioni delle amministrazioni militari;

infatti, decaduto il decreto-legge n. 505 del 1996, il quale disponeva il blocco dell'ausiliaria per le pensioni di anzianità, dopo un giorno di pieno vuoto normativo, è stato emanato il decreto n. 606 del 1996 il quale non conteneva un'analoga norma di blocco dell'ausiliaria (né avrebbe potuto contenerla a causa del divieto di reiterazione appena ribadito dalla Corte costituzionale), né alcuna disposizione di sanatoria dei rapporti sorti durante la vigenza del decreto-legge n. 505, né, tantomeno, alcuna disposizione che legittimasse le amministrazioni a bloccare i pensionamenti a domanda o le autorizzasse a porre d'ufficio il personale istante nella categoria della riserva;

il decreto-legge n. 606 del 1996, invece, disponeva solo la sospensione (nel periodo 28 settembre 1996 - 1° gennaio 1997) dell'obbligo delle amministrazioni militari di dar corso ai procedimenti amministrativi all'atto della ricezione delle domande di collocamento in ausiliaria;

di conseguenza, era tornata pienamente ed incondizionatamente in vigore l'originaria disciplina pensionistica che stabiliva il collocamento in ausiliaria, per atto dovuto, dei militari esclusivamente in relazione all'obiettivo possesso del relativo

requisito di idoneità a nulla rilevando una specifica istanza in tal senso formulata dall'interessato od una qualsivoglia valutazione discrezionale dell'amministrazione (Consiglio di Stato - Sezione III - par. n. 1660 del 21 gennaio 1992, Mirizzi c. Ministero finanze);

le amministrazioni, pertanto, erano tenute a riesaminare tutte le posizioni del personale posto nella riserva d'ufficio durante la vigenza del decaduto decreto n. 505 alla luce della disciplina originaria collocandolo obbligatoriamente nella categoria dell'ausiliaria laddove in possesso della relativa idoneità;

le amministrazioni, poi, erano tenute a dar corso ai procedimenti amministrativi conseguenti alle domande di cessazione dal servizio ricevute in data antecedente al fatidico 28 settembre 1996, perché indiscutibilmente fuori del campo di applicazione del decreto n. 606, ponendo il militare interessato in ausiliaria se in possesso della prescritta idoneità;

dopo l'emanazione del decreto n. 606 del 1996, invece, le amministrazioni militari hanno continuato a collocare d'ufficio il personale istante nella categoria della riserva senza tenere conto che nessuna norma le legittimava in tal senso, mentre l'unica disciplina pensionistica in vigore in quel momento era quella originaria che non ammetteva alcuno spazio discrezionale nel procedimento di collocamento in congedo il quale, invece, per obbligo di legge, doveva concludersi necessariamente con il collocamento in ausiliaria del militare idoneo;

peraltro, il decreto n. 606 del 1996 non era produttivo di alcun effetto rivolgendosi esclusivamente alle domande di collocamento in ausiliaria che, come detto, non avevano influenza sul procedimento di collocamento in congedo che poteva essere attivato solo dall'istanza di cessazione dal servizio permanente;

le amministrazioni militari, nel collocare il personale militare nella categoria della riserva, anziché in quella dovuta del-

l'ausiliaria, hanno dato luogo ad atti palesemente illegittimi con grave pregiudizio economico dei militari interessati e con danno allo stesso erario in relazione alla mancata riscossione dei contributi in conto entrata tesoro previsti per la categoria ausiliaria —:

se non intenda promuovere modifiche normative idonee a rimuovere tale sanzione economica che costituisce motivo di grave discriminazione a danno della categoria militare che è notoriamente priva di qualsiasi tipo di rappresentatività sindacale o di una sostitutiva forma di tutela istituzionale e che per la peculiarità della sua condizione lo stesso legislatore dichiara esplicitamente meritevole di maggiore tutela giuridica ed economica (dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78);

se ritenga che tale esigenza possa essere soddisfatta con l'introduzione, ora per allora, di norme transitorie che permettano un graduale passaggio al nuovo regime (che esclude il trattamento dell'ausiliaria per le pensioni di anzianità) legando il in possesso dei requisiti di età e anzianità contributiva fissati dalla tabella B della legge n. 335 del 1995;

se, in relazione agli atti amministrativi illegittimi posti in essere nei confronti delle istanze ricevute prima del 28 settembre 1996 e dei forzati collocamenti nella riserva determinati comunque nel periodo di vigenza del decaduto ed inefficace decreto n. 606 del 1996, non ritengano opportuno ed urgente intervenire affinché le competenti amministrazioni procedano a regolarizzare tutte le posizioni pensionistiche del personale interessato con il loro collocamento nella categoria dell'ausiliaria.
(4-19793)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con le interrogazioni di cui trattasi, nella sostanza, si muovono alcune critiche alla normativa risultante dai decreti-legge 28 settembre 1996, n. 505, e 28 novembre 1996, n. 606, nonché dall'articolo 1, commi

178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale normativa ha disposto che, a decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997, il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, emanato in attuazione della delega dell'articolo 1, comma 97, della legge 662/1996, nel riordinare la materia concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, ha poi confermato i contenuti della normativa suddetta.

Al riguardo, è necessario chiarire che i richiamati interventi legislativi hanno la finalità di bloccare, a decorrere dal 28 settembre 1996, il collocamento in ausiliaria a domanda, antecedentemente al compimento del limite di età previsto per ciascun grado, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza.

L'indicato personale, infatti, per effetto di particolari disposizioni innovative alla normativa di stato giuridico e avanzamento introdotte negli ultimi anni, poteva cessare dal servizio anticipatamente, al maturare di determinate anzianità, transitando in ausiliaria — categoria del congedo — con il riconoscimento di un trattamento di quiescenza e di peculiari benefici, tra cui l'indennità di ausiliaria agganciata al trattamento di attività del pari grado in servizio, riliquidabile al termine del prescritto periodo di otto anni.

La ratio dei decreti-legge 505/1996 e 606/1996, nonché, da ultimo, dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge n. 662/1996, è da ricondurre alle previsioni dell'iniziale provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 — divenute poi le norme di cui all'articolo 1, commi 96, 97, 98, 99, e 100, della stessa legge 662/1996 — che attribuiscono apposita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali (vedasi il citato decreto legislativo 490/1997), nonché

per introdurre le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza.

Va peraltro evidenziato che il decreto-legge 606/1996, la cui operatività è stata fatta salva dall'articolo 1, comma 180, della legge 662/1996, facendo esplicito richiamo « alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso », ha in realtà ammesso, nei casi di domande che avevano un procedimento amministrativo concluso alla data del 27 settembre 1996, la possibilità di produrre i propri effetti.

Del resto, la salvaguardia, ad esaurimento, delle posizioni già concluse in via amministrativa, ancorché la decorrenza degli effetti dei relativi provvedimenti risulti compresa nel periodo di blocco stabilito dalle disposizioni innanzi citate, non fa venire meno l'intento del legislatore di ridisciplinare la normativa medesima alla stregua dei principi stabiliti nella legge 662/1996 e del complesso delle radicali innovazioni previste dalla legge medesima, al fine di razionalizzare l'apparato militare con l'obiettivo di realizzare consistenti economie di spesa nel quadro di ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa.

Ciò è puntualmente avvenuto in forza del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in attuazione dei principi fissati dalla legge 662/1996, che prevede la possibilità — per coloro i quali sono stati collocati nella riserva ai sensi dei citati decreti-legge — di accedere all'ausiliaria a domanda purché abbiano maturato 40 anni di servizio effettivo.

Infine, in data 30 marzo 1998, sono stati emanati due decreti interministeriali che hanno completamente definito le modalità di accesso al pensionamento anticipato.

Premesso quanto sopra, questo Ministero è dell'avviso che non sia opportuno intraprendere iniziative volte a modificare, nel senso auspicato dall'interrogante, la normativa in vigore.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SUSINI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

presso gli uffici del tribunale e della pretura di Livorno sono impiegati sette operatrici di IV e V livello;

tali operatrici sono state assunte per sei mesi di tempo, successivamente prorogati alla scadenza dell'aprile 1999, nell'ambito della legge n. 608 del 1996 (lavori socialmente utili) che ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di un complesso di decreti-legge tra i quali il decreto legislativo n. 416 del 1995 (espressamente richiamato dalla convenzione tra il Ministero di grazia e giustizia e la Gepi spa);

in questo periodo le suddette operatrici hanno acquisito una specifica e comprovata esperienza e professionalità nell'ambito degli uffici giudiziari;

gli uffici giudiziari di Livorno risultano carenti anche per quanto riguarda la dotazione del personale amministrativo —:

quali iniziative intendano assumere per dare continuità di lavoro alle suddette operatrici non disperdendo un patrimonio di esperienza e di professionalità che può essere utilmente speso. (4-21298)

SUSINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nell'amministrazione della giustizia sono impegnati dal 1° aprile 1997 1688 lavoratori dalla III alla VIII qualifica funzionale;

tali lavoratori sono stati impiegati nei lavori socialmente utili dall'allora Gepi;

anche attraverso la loro opera si è potuto far fronte all'enorme mole di cause civili e penali arretrate;

tali lavoratori hanno svolto corsi preparatori che hanno consentito loro di acquisire una professionalità unanimemente riconosciuta —:

quali iniziative intenda assumere per l'inserimento di tali lavoratori nell'organico del ministero di grazia e giustizia. (4-25112)

RISPOSTA. — *Presso questo Ministero sono attualmente impegnati in progetti di lavori socialmente utili, 1.599 lavoratori, inquadrati tra la terza e l'ottava qualifica funzionale.*

Si tratta di lavoratori che, secondo i risultati di un apposito monitoraggio, hanno determinato all'interno dell'amministrazione della giustizia, da parte dei dirigenti degli uffici, un livello di soddisfazione piuttosto elevato e notevolmente più positivo di quanto si potesse inizialmente preventivare.

Al fine di non disperdere tali professionalità e di evitare un potenziale contenzioso derivante dalla particolarità del rapporto instauratosi tra l'amministrazione e i detti soggetti, si è ritenuto opportuno predisporre un disegno di legge che prevede, tramite una procedura concorsuale, l'inserimento in ruolo dei lavoratori che hanno partecipato fin dall'inizio ai progetti di cui in premessa.

La specifica questione dei lavoratori socialmente utili della giustizia non può tuttavia prescindere completamente dalla più generale problematica relativa a quelli occupati anche presso altri settori della pubblica amministrazione, fermo restando l'impegno di questo ministero a ribadire con forza l'utilità di tale personale e quindi l'opportunità della soluzione proposta per il comparto giustizia che, peraltro, presenta sue proprie specificità, unite all'esigenza

prioritaria di assicurare certezze e tutela ai cittadini.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:*

se sia stato corrisposto l'indennizzo quale internato militare in Germania, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 6 ottobre 1963, al signor Farina Bruno di Giovanni, nato a Luco dei Marsi (L'Aquila) il 26 gennaio 1923, titolare della pensione n. 54736. (4-25603)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la corresponsione dell'indennizzo quale internato militare in Germania, al Sig. Farina Bruno di Giovanni.*

Al riguardo, si fa presente che a nome Farina Bruno di Giovanni, nato a Luco dei Marsi (L'Aquila) il 26 gennaio 1923, non risulta aperta alcuna posizione K.Z. (Soggetti internati in campi di sterminio).

Si soggiunge, inoltre, che in favore dell'interessato è aperta posizione pensionistica di guerra n. 9103096, già definita con determinazione n. 2892674 negativa di trattamento pensionistico per assenza delle infermità denunciate.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.